LEGISLATURA XV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1886

# DXLI.

# TORNATA DI VENERDI 12 FEBBRAIO 1886

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. Seguito della discussione intorno al disegno di legge sull'ordinamento del credito agrario - Sull'articolo 1º parlano i deputati Vollaro, Cavalletto, Prinetti, il relatore Pavesi ed il ministro di agricoltura e commercio - Approvasi l'articolo 1º con un emendamento del deputato Vollaro — Intorno all'articolo 2º parlano i deputati Giuriati, Picardi, Mazza, Vollaro, Indelli, Cocco-Ortu, il relatore Pavesi ed il ministro di agricoltura e commercio - L'articolo 2º vien diviso in due articoli, che sono approvati, insieme all'articolo 4º - Sull'articolo 5º il deputato Picardi propone un'aggiunta, ed il deputato Giuriati la soppressione di un capoverso: l'articolo 5 è approvato con queste modificazioni - Si approva l'articolo 6, con un'aggiunta del ministro di agricoltura e commercio, e quindi senza discussione gli articoli 7, 8 e 9 - L'articolo 10 è approvato dopo brevi esservazioni del deputato Franceschini, e del relatore Pavesi - Intorno all'articolo 11 parlano il deputato Arnaboldi, il relatore Pavesi, ed il ministro di agricoltura e commercio, che propone un emendamento, approvato dalla Camera insieme con l'articolo - Sull'articolo 12 parlano i deputati Lucca, Sciacca della Scala, Indelli, Picardi, Cocco-Ortu, il relatere Pavesi ed i ministri delle finanze e di agricoltura e commercio - L'articolo 12 è approvato - Sull'articolo 13 il deputato Peruzzi svolge un suo emendamento, che ritira in seguito ad osservazioni del deputato Luzzatti e dei ministri delle finanze e di agricoltura e commercio — Si approva un ordine del giorno della Commissione, e quindi l'articolo 13 con un'aggiunta della Commissione stessa - Sull'articolo 14 fa alcune proposte di emendamenti il deputato Frola, al quale rispondono il relatore Pavesi ed il ministro di agricoltura e commercio - L'articolo 14 à approvato con una modificazione proposta dal ministro stesso - Sull'articolo 15 parlano i deputati Prinetti, Picardi ed il ministro di agricoltura e commercio -- E approvato. == Risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per costruzione di un edifizio per uso di dogana e capitaneria nel porto di Bari. = Si annunziano cinque domande di interrogazione: del deputato Lovito sull'andamento dei lavori della linea Sirignano-Lagonegro-Castrocucco; del deputato Comin sulla sospensione dei sussidi a diversi istituti di istruzione in Napoli; del deputato Picardi sul servizio per il passaggio dello stretto di Messina; dei deputati Giordano Giuseppe e Pais sui danni cagionati dalle inondazioni nella provincia di Sassari, e del deputato 2194

LEGISLATURA XV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1886

Nicotera ed altri sulla costruzione della ferrovia Eboli-Messina Cerda e di tutte le altre linee delle provincie meridionali e della Sicilia — Dichiarazioni sul proposito del ministro dei lavori pubblici, del ministro delle finanze e del presidente del Consiglio; e risposte dei deputati Picardi e Giordano Giuseppe.

La seduta comincia alle ore 2.40.

Mariotti, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

# Congedo.

Presidente. L'onorevole Brunialti ha chiesto un congedo di giorni 10 per ufficio pubblico.

(È conceduto).

Votazione a scrutinio segreto di un disegno di legge.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per costruzione di un edificio ad uso di dogana e capitaneria nel porto di Bari.

Si proceda alla chiama.

Mariotti, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

Seguito della discussione intorno al disegno di legge relativo all'ordinamento del credito agrario.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'ordinamento del credito agrario.

La discussione generale fu chiusa nella tornata di ieri: ora si passerà alla discussione degli articoli.

"Titolo I. — Dei prestiti e dei conti correnti agrari. — Art. 1. A guarentigia dei prestiti concessi ai proprietari o conduttori di fendi rustici dagli Istituti esercenti il credito agrario può essere costituito un privilegio speciale sopra i frutti pendenti della terra e degli alberi, sebbene non ancora raccolti o separati dal suolo, sopra i frutti raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nello abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici, nonchè nei magazzini in fosse o in altri luoghi secondo le consuetudini locali; sopra le macchine e gli attrezzi rurali, sopra gli animali e tutte quello che a titolo di scorte, vive o morte, serve a fornire od a coltivare i fondi medesimi.

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro. Vollaro. Io mi permetterò di fare brevi osservazioni intorno all'articolo 1º come è compilato.

La prima osservazione concerne un'omissione. Presso di noi, in certe contrade, la mezzadria è la forma più usuale pei contratti agrari; e tuttavia questa specialità di contratto non è compresa tra quelle che possono godere dei beneficii di questa leggo, soppure essa arrecherà qualche beneficio. Io non sono d'opinione che fatta una legge, i danni verranno. Ma anche contentandosi dei suoi problematici vantaggi, è certo che la legge ha diviso i contratti di locazione in locazione di cose e di opere. Nella locazione di cose un dato prezzo è il corrispettivo del godimento. La locazione delle opere forma la seconda parte e riguarda colui che lavora e che invece di mercede fissa, al giorno, ha di suo una parte dei prodotti che gli appartiene esclusivamente e di cui può disporre liberamente.

Questo contratto che si chiama mezzadria, masseria, colonia parziaria, dà degli obblighi speciali al mezzadro. Capisco che le scorte degli animali possono essere del locatore, ma, d'ordinario, il mezzadro vi deve esso provvedere.

Quindi il colono è assolutamente libero padrone della metà dei prodotti del fendo, ed è libero padrone delle scorte vive e morte del fendo stesso, vale a dire degli animali, delle sementi, degli istrumenti, di tutto ciò che è necessario alla coltura del fondo.

Ciò posto, è chiaro che se c'è qualcuno il quale possa approfittare dei beneficii promessi da questa legge, questi è appunto il mezzadro, a preferenza del conduttore del fondo rustico; perchè nella locazione di beni rustici, in generale, le scorte vivo e morte, gl'istrumenti e quanto altro serve alla coltura della terra, viene compreso nell'affitto perchè viene fornito dal proprietario e fa parte della locazione; mentre nell'altro contratto si deve fornire precisamente tutto quanto precede dal mezzadro.

Pare strano che non si sia pensato a questi poveri lavorateri che per industriarsi aspettano un anno a prendere la loro mercede, e si voglia invece garantire il così detto mercante di campagna che, credo, abbia sempre piena la borsa, lasciando da parte quel piccolo agricoltore di cui dobbiamo principalmente occuparci.

LEGISLATURA XV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBERAIO 1886

Io credo quindi che la Commissione e l'onorevole ministro troveranno giusto di accettare il mio modesto emendamento, che, cioè, dopo le parole: "a guarentigia dei prestiti concessi ai proprietari e conduttori di fondi rustici, n si aggiungano le parole: "e mezzadri. n

Vi è poi un altro emendamento da me proposto. Capisco che dalle previsioni che posso fare dalla discussione di ieri, il mio emendamento non troverà buona accoglienza; e ciò perchè in Italia da qualche tempo è invalso l'uso di credere che senza Banche intermediarie, non si possa fare alcunche di bene. Sarà, ma io credo invece che tutto si possa fare con un po' di buona volentà. Questa legge consta di due parti. Nella prima, si estendono, per agevolare l'agricoltura, talune garanzie al creditore agrario che si trovano nel diritto comune. Ora siccome per l'oggetto di questi contratti non devesi guardare che ai piccoli agricoltori, ai prestiti non delle migliaia di lire, ma a quelli che da una lira vanno fino alle cento lire, così mi pare poco fondato che gl'Istituti di credite si possano occupare di sovvenire 5, 10, 30 lire, di cui specialmente hanno bisogno i nestri agricoltori quasi costantemente, per comprare le semenze. Si è creduto utile convertire i Monti frumentari in Banche di prestiti. Io non intendo discutere ora quanto fesse il vantaggio e il danno che essi arrecavano; ma è certo che l'usura ha aumentato con lo sparire dei Monti frumentarii. Parlo d'usura, perchè ricordo le ragioni dette ieri dall'onorevole ministro, il quale, desideroso di poter mettere la firma a questa legge soggiungeva: non ve la porrei mai quando voi voleste estendere ai privati la facoltà di fare piccoli prestiti con i privilegi dalla presente legge concessi.

Io non capisco che in un paese di libertà si voglia circoscrivere il credito. Ma lasciate che si occupi di operazioni di credito chi le vuol fare: massime nel nostro paese ove ad ogni tratto si sente ripetere lasciate fare, lasciate passare; giacchè l'interesse, che è chiamato prezzo dell'uso della merce-danaro, deve essere convenuto liberamente fra creditore e debitore, liberamente accettato o rifiutato.

Dunque non discutiamo di usura, perchè se dovessimo discuterne, io vi direi: come chiamereste quella tale Banca, quel tale Istituto, quella tale ditta, che prendesse al tre ed imprestasse al sei per cento, oltre una speciale garanzia? Altro che usura! Se questi prestiti li facesse al sei, dopo avere presa la moneta al tre, e si volesse per giunta una delegazione, accettata dall' esattore

delle pubbliche entrate che riposa sopra innumerevoli proprietà urbane o rustiche, come chiamereste questa operazione? Dunque non parliamo
più di usura. Ve ne ha anche di quella fatta governativamente, come accade per la Cassa dei depositi e prestiti, che prende al tre, e dà al sei con
l'autorizzazione della legge, e vuole avere per
dippiù la delegazione dal debitore ente morale
sull'esattore; donde poi l'aumento dei centesimi
addizionali. Così si facilitano queste operazioni e
si succedono, ed in fine dell'anno imprestando
cento milioni, pagando tre milioni d'interessi, il
prestatore ne cava un profitto doppio, oltre la delegazione in mano, che val più del privilegio.

Ciò detto, io non capisco come vogliate in un paese di libertà, proibire un contratto escludendovi delle facilitazioni che voi estendete solamente a talune Banche ed Istituti cui accordate il privilegio di goderne. Ciò mi pare un'ingiustizia.

Il credito non si imprigiona. Ci saranno di quelli che si fanno rovinare dail'usura, altri no. Eppoi non tutti gli Istituti concorrono nell'agevolare il credito ai proprietari e ai conduttori di fondi. Certo l'Istituto fornirà se lo credesse la sua moneta al minor prezzo, senza usura, ma quali mezzadri domanderanno all'Istituto 25, 30, 50 lire, cifre usuali ai loro bisogni? Credete che l'Istituto vi si presti? O signori, non dobbiamo creare altra ruota di più, la quale potrebbe poi finire come è finita la legge del 1869, che nulla ha giovato all'incremento dell'agricoltura del paese.

Preoceupiamoci di questo. Onorevole ministro, non dovreste ostacolare la modificazione da me proposta con una disposizione posteriore del disegno di legge, perchè con la vostra disposizione voi permettete che il credito agrario si faccia da tutti per vie traverse e di straforo. Sicuramente: perchè quando voi consentite con un articolo susseguente che il credito si possa fare anche a mezzo di trasferimento di cambiali all'Istituto, l'amico Tizio, l'usuraio, è quegli che fa la cambiale.

L'atto di privilegio si fa nel di lui nome; si va all'Istituto che diventa compare senza saperlo; la cosa è regolare e l'Istituto fa l'operazione trovando tutto perfetto ed in ordine. Non si può fare diversamente! Ma voi autorizzereste così a fare di straforo, con una disposizione di legge, quello che non volete sia fatto. Io non credo poi il credito possa esser fatto al proprietario, al conduttore, al mezzadro, facendolo cessionario del suo debito, come la Commissione propone nella sua correzione all'articolo 10.

Io aspetterò che mi sia spiegato come succeda

LEGISLATURA XV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBERAIO 1886

che il debitore il quale ha bisogno di denaro possa poi diventar creditore per mezzo di girata.

Ma se il proprietario o il conduttore o mezzadro sono debitori, come possono diventar creditori giratarii? Se lo fossero non ricorrerebbero a pignorare il bue, il cavallo, lo strame, le sementi per procurarsi denaro.

Ci vuole sempre il compare per creare la cambiale da trasferire con l'atto all'Istituto, ed egli anche con questo mezzo potrà esercitare l'usura a piacere. Ma allora quando non ci è modo di togliere di mezzo l'usura nascosta, larvata, sopprimiamo addirittura dall'articolo le parole "Istituti che esercitano il credito agrario."

Onerevole ministro, facciamo veramente una buena legge di credito agrario, ma non la circondiamo di cautele e di sospetti.

Il credito non si comanda, si ispira. Soltante lasciate che si svolga come meglio vuole e liberamente. Circondatolo di fiducia ed avrete fatto meglio che circondarlo di tante cautele e sospetti, perchè, ripeto, io non vorrei che questa legge facesse la fine di quella del 1869. La legge fu fatta, le penali disposizioni vennero stabilite, furono indicati gli Istituti, creati i buoni agrari, ma i denari non si trovarono mai. (Bravo!)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Sebbene, a dire il vero, io sia profano in questa materia, perchè nè d'affari, nè di credito pubblico io non ebbi quasi mai occasione di ingerirmi, e si può dire più propriamente mai, pur nonostante sento il bisegno di fare qualche osservazione.

Io tomo che questo disegno di legge, come è redatto, darà pochissimo vantaggio all'agricoltura, ai suoi progressi, ed a coloro che avrebbero vero bisogno di capitali per farla progredire, e sarà di poco vantaggio alla ricchezza del paese.

Il secondo titolo del disegno di legge non mi dispiace, quello cioè che si riferisce ai mutui che si danno ai proprietari per miglioramenti agricoli effettivi e certi; in questa parte davvero non mi dispiace. Ma il primo articolo del titolo I, relativo ai prestiti sui frutti pendenti, sulle scorte vive e morte, ece, a dire la verità, io lo credo pericolose, anzi in alcuni casi veramente dannoso.

E mi spiego. Io mi ricordo di alcune famiglie che erano abituate a vivere nell'agiatezza, che spendevano largamente per il decoro avito delle loro case, e che non curavano l'azienda domestica e specialmente il patrimonio loro, le quali prendevano denari a prestito, e trovavano facilmente dei sovventori, o sovventori a mitissimo interesse

dapprincipio, i quali avevano in questa moderazione d'interesse le loro mire, allettatrici, lusinghiere. Ma questa gente imprevidente che, secondo il motto popolare, vendeva il frumento in erba, camminava alla malora, e così ne avveniva che finchè il proprietario avea modo di pagare gli interessi le cose passavano liscie, ma quando non tardavano a succedere le difficoltà a sodisfare gli impegni, e venuta la scadenza non si avea il mezzo di farvi puntualmente onore, l'interesse aumentava, e di mano in mano che la forza di credito del proprietario debitore diminuiva, l'usura per questo disgraziato aumentava, e la cosa naturalmente finiva così che il sovventore diventava proprietario, succedendo nei possessi dell'imprevidente debitore, il quale passava miseramente alla categoria dei nullatenenti.

Io temo che l'articolo primo abbia questa conseguenza di facilitare i mutui ai proprietari imprevidenti i quali in questa maniera finiranno col perdere i loro possessi, che passeranno ai capitalisti, ai principali azionisti degli Istituti, di queste macchine troppo spesso assorbenti, le quali giovano ad ingrandire ed a dar forza ai mercanti del danaro, che hanno il loro negozio nelle Banche e negli Istituti di credito.

E questi mercanti del denaro, questi speculatori del credito, quando si sono ben arricchiti acquistano largamente terreni, assorbendo gradatamente la piccola e la mediocre proprietà ed anche la grande proprietà di quelle case vecchie imprevidenti, abituate a vivere alla spagnuola, sdegnose di coltivare il commercio e l'industria, di curare l'economia domestica e di occuparsi degli interessi del paese.

Se sia bene o male che queste case vadano a perdizione io non voglio dire.

Certo è che ciò è sempre un danno, perchè si diminuiscono i proprietari e si facilità l'eccessivo ingrandimento dei già grandi possessi degli speculatori e mercanti del denaro.

La Commissione però dice che questi prestiti gioveranno agli affittuari per attingere dagli Istituti di credito a medici patti il denaro di cui abbisognano per la coltivazione delle terre.

Io temo che non attingeranno niente perchè vi sono due sorta di affittuari; gli affittuari che lavorano direttamente le loro terre, e che dipendono direttamente dal proprietario; e ci sono gli affittanzieri, cioè gli affittuari impresari, i quali non hanno bisogno di ricorrere agli Istituti di credito, perchè essi sono ordinariamente imprenditori, ricchi di mezzi, che spesso sovvengono i

proprietari locatori, rivalendosi sui subaffituali cioe sui veri lavoratori delle terre, ch'essi spesso dissanguano; quindi l'agricoltura, in luogo di migliorare, troppo spesso deperisce in mane di questi affituari impresari.

Io mi ricordo, quando era giovane, che la mia provincia era, per la soppressione della manomorta, per circa un quarto di proprietà demaniale; allora, la finanza usava per pubblici appalti locare i beni demaniali con affittanze impresarie novennali, e questi affittanzieri o impresari del demanio, avevano ridotto in assai cattive condizioni le famiglie dei massari ed affittuari, che coltivano direttamente le terre. Quando pei questi beni demaniali furono venduti, l'agricoltura migliorò.

Mai piccoli affittuari, chedipendono direttamente dai proprietari, quali contratti di affittanze ordinariamente adesso subiscono? Sono essi liberi padroni delle loro scorte?

Ma queste scorte non sono preoccupate con ipoteca preventiva dal locatore o dal proprietario? Io ho visto dei moduli di affittanze, che ermai nella mia provincia (parlo di quello che conosco e non d'altro) si vanno generalizzando, secondo le quali l'affittuario accorda al proprietario l'ipoteca cauzionale preventiva sulle scorte, sui frutti pendenti; ed è obbligato ad ogni miglioria senza correspettivo di sorta. Infine, quando egli settoscrive una di quelle affittanze, si rende schiavo in tutto e per tutto, appena appena gli resta l'anima libera. Onde se capitano una e più annate cattive, e se il proprietario è fiero, quel pover uomo, con la sua famiglia, perde tutto, è gettato sul lastrico, e da affittuario diventa bracciante, diventa operaio avventizio.

Quindi questi affittuari diretti non possono, ripete, ricorrere a questi Istituti di credito, perchè cosa potrebbero offrire a garanzia se tutto è impegnato già, col locatore o col proprietario? Io speravo che la nostra Commissione, partendosi da idee più modeste rispetto a questi crediti così detti agrari, avesse preso in considerazione e non dimenticato un sistema di associazione mutua agricola, che dalla Germania va estendendosi in Italia, voglio dire, delle casse rurali di prestiti, secondo il sistema Raiffeissen.

Queste sono associazioni ristrette a parrocchie rurali, o a piccoli comuni rurali. Proprietari, affittdarii, coltivatori della terra si associano fra loro e costituiscono una società di mutua assistenza, dove ognuno è solidale per tutti, e tutti per ognuno. Queste modeste società trovano facilmente il denaro a mite prezzo; e sono dirette da persono disinteressate, perchè i direttori si pre-

stano gratuitamente. In esse non è pagato che i solo ragioniere. I soci non percepiscono alcun dividendo; e se infine c'è qualche utile, esse va a beneficio dell'associazione. In tal maniera i soci si sottraggono agli strozzini. Ma, dicono alcuni, questi piccoli affittuari possono ben ricerrere alle Banche mutue popolari.

Se ne parla molto di queste Banche ed io ritengo ch'esse portino dei grandi vantaggi in quei luoghi dove i direttori conoscono direttamento l'operaio onesto, il negoziante o l'industriale; ma come possono esse estendere la loro azione nelle campagne, non conoscendo le qualità morali del contadino che ricorre ad esse per prestiti? Lo potranno quando abbiano succursali nelle campagne.

Ma i coltivatori della terra, lontani dai centri delle Banche mutue popolari, questa povera gente ignota in quei centri di credito popolare, va quindi esclusa dal beneficio dei prestiti modici e diretti.

E cosa avviene? Avvicne che potranno conseguire indirettamente i prestiti di cui abbisognano ma ad usura sanguinosa da chi va ad attingere, come è noto, dalle Banche di credito le somme di danaro occorrenti pagandovi il 6 o il 7 per cente per poi largheggiare usurariamente nei sussidi o prestiti ai contadini ritirandone un frutto che a fin d'anno si eleva al 50 per cento o al 60 ed anche al 70 per cento. Io avrei desiderato, ripeto, che la Commissione discendendo ad idee più modeste si fosse occupata delle suaccennate associazioni rurali di credito o mutua assistenza che ci vengono dalla Germania, dove hanno fatto buona prova e che per merito di un bravo e valente giovane mio concittadino, che nomino a titolo di onore, del giovane dottor Leone Wollemburgo, va introducendosi in Italia. In una parola, il titolo secondo di questo disegno di legge io spero che porterà buoni effetti, ma il titole primo io temo che sia malefico pel nostro paese. E non ho altro a

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pavesi, relatore. L'onorevole Vellaro ha rimproverato la Commissione di non aver pensato alle condizioni dei mezzadri. Posso assicurare l'onorevole Vollaro che la Commissione non merita tale rimprovere. Essa vi ha pensato; ed ha inteso appunto di contemplare anche la condizione dei mezzadri, accennando ai conduttori di cui nel titolo primo della legge. Tuttavia, giacchè il dubbio è serto, e potrebbe sorgere in altri, la Commissione non ha difficoltà di accogliere una proposta, un chiarimento, un'aggiunta che miri a

LEGISLATURA XV — 1º SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRATO 1886

disciplinare le condizioni dei mezzadri agli effetti dell'articolo primo.

Quanto alla seconda parte delle osservazioni dell'onorevole Vollaro, a quelle cioè che mirano ad estendere la facoltà di largire il credito, a norma del progetto, anche ai privati, devo dichiarargli che realmente le sue previsioni di ieri non lo hanno ingannato. Per le ragioni che furono appunto ieri sviluppate ampiamente, ed alle quali mi riferisco, la Commissione non crede di poter derogare in proposito al principio sancito del disegno di legge. Io già accennai ieri alle ragioni fiscali che consigliavano di limitare la facoltà di esercitare il credito con le condizioni del progetto, agli Istituti.

Non è il caso, onerevole Vollaro, di parlare di posizioni privilegiate, di privilegi nuovi che vogliamo creare. È ben strano che si possano attribuire propositi simili, che si possa a tal punto disconoscere la portata del progetto ed i propositi di chi lo difende.

Ma non vede l'onorevole Vollaro in che letta siamo impegnati contro certe posizioni privilegiate e contro i pregiudizi che le vogliono mantenute?

Non siamo noi sulla breccia per spezzare il privilegio del locatore, dividendolo cogli Istituti per allargare la capacità di credito del conduttore medesimo? Non vogliamo noi estendere, diffondere ogner più le prerogative, ora limitate, al eredito fondiario?

Quando ammettiamo all'esercizio del credito, a norma del progetto, tutti gli Istituti ordinari, le Banche cooperative, le Casse di risparmio, dove vuole che troviamo altri Istituti che possano meglio esercitare il credito agrario; come vuole che rispettiamo meglio la libertà, l'iniziativa privata di tutti?

Lo ripeto: noi ci preoccupiamo più di tutto e soprattutto di non offrir armi a quell'usura che miriamo invece a debellare.

Chi non vede che sarà difficile, per non dire impossibile, che Istituti, controllati dalla pubblicità, commettano gli abusi che ai privati sarebbero pessibili?

Col diffondersi delle istituzioni e della pratica del credito, cel moltiplicarsi dei piccoli Istituti locali, col modificarsi delle condizioni del mercato e del tasso del danaro, in una parola, in un avvenire che ci auguriamo prossimo, potremo estendere ai privati le agevolezze di garanzia e di esecuzione che ora la prudenza consiglia di non affidare che agli Istituti.

L'onorevole Vollaro dice: Lasciate fare il cre-

dito a chi lo vuol fare. Ma è la nostra divisa! Noi non impediamo a chi vuol accordare mutui, di farlo, non possiamo impedire che continuino a farlo; ma altro è accordare favori, incoraggiamenti o protezioni speciali, altro è stabilire disposizioni che vincolino la libertà individuale.

L'onorevole Vollaro allude alla girata degli effetti, che forma oggetto delle disposizioni dell'articolo 1.

E come impedire la girata? Nessuno può impedirla: la girata potrà farsi dopo la nuova legge, come si fa ora, per effetto delle disposizioni del Codice di commercio. Rimarra sempre l'azione benefica indiretta della nuova legge che allontanerà ogni giorno più dall'usuraio i proprietari e i conduttori della terra; ma direttamente impedire che qualcuno approfitti della facoltà di interporsi fra il privato e l'Istituto, credo che non sia possibile nè col disegno di legge che stiamo discutendo, nè con altre disposizioni.

L'onorevole Cavalletto, pure apprevando in massima i concetti informatori del titolo secondo, teme dei pericoli derivanti dal titolo primo; teme, cioè, che certe "antiche case, a poco a poco vedano i loro beni convertirsi in proprietà di strozzini (ha detto la parola).

Il titolo primo, enerevole Cavalletto, mira a disciplinare quel credito, che non verrà mai fatto a quelle "antiche case, nè a quelle possidenze rovinate, alle quali egli ha accennato: il credito, che è regolato dal titolo primo, è il credito fatto al lavoro, è quello destinato a fornire il capitale circolante a chi esercita l'industria agricola, a chi lavora.

L'onorevole Cavalletto ha avuto commoventi parole per i conduttori di fondi: io mi associe a lui, perchè quelle parele esprimono la precisa verità. Con questa legge noi miriamo appunto a svincolare i conduttori di fondi da quegli enormi oneri che impediscono loro di profittare del benefizio del credito, a sottrarli a quel regime di ferro deplorato dall'onorevole Cavallette.

Quanto alle associazioni di mutua assistenza, che funzionano egregiamente in Germania e che l'onorevole Cavalletto ha invocate, debbe dire che noi pure le conosciamo, ma converrà l'onorevole Cavalletto che non possiamo attenderle che dalla iniziativa privata.

La legge che stiamo discutendo favorirà forse il sorgere, lo svilupparsi di questi Istituti, come favorirà lo sviluppo degli Istituti locali che già esistono, e che senza essere improntati al sistema accennato dall'onorevole Cavalletto, furono fino LEGISLATURA XV — 1º SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1886

ad oggi la benedizione dei centri agricoli nei quali sorsero.

Oh! io vorrei poter condurre l'onorevole Cavalletto ad apprezzare i miracoli, mi si conceda la parola, i miracoli operati nel campo del credito agrario da certi Istituti di risparmio, e specialmente dalle nostre benemerite istituzioni di credito popolare!

Le Banche di Cremena, di Lodi, e le moltissime altre che ho avuto occasione altre volte di segnalare alla attenzione della Camera, entrano nella categoria di quei tali Istituti ai quali dal nuovo disegno di legge verrebbero largite speciali agevolezze per diffondere i benefizi del credito. Stia sicuro, onorevole Cavalletto, il passato di quegli Istituti ci risponde del loro avvenire. Quegli Istituti saranno i migliori giudici delle persone che meritano il credito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro.

Vollaro. Ringrazio l'onorevole relatore dell'accoglienza fatta alla prima parte del mio emendamento; non posso però ringraziarlo per la seconda parte.

Egli ha detto che a tutti rimane completa libertà di fare contratti di prestito agrario. Lo so che il diritto comune resta; ma voi indirettamente, in un regime di libertà venite a creare dei privilegi. Se il prestito agrario è fatto dal particolare, allora tutto il rigorismo della fiscalità della legge, ma quando è fatto, lasciatemelo dire, a mezzo dell'Istituto o del compare, allora tutte le facilitazioni, carta speciale, tassa speciale, ecc. In somma achi pessiede molto tutti i favori.

Voi dite di aver paura dell'usura. Ma questa parola usura, non deve far paura in Italia.

Di conseguenza la vostra legge non è seria, non è consona ai principii di libertà, poichè agli uni vei limitate un diritto, mentre lo faverite agli altri con ingiuste preferenze, accordando loro dei privilegi speciali.

Del resto io son convinto che non ostante tutti i privilegi che si accordano agli Istituti di credito non si distruggerà l'usura nascosta, anzi la si favorirà. Solamente l'associate, non volenti, agli Istituti di credito che fanno la parte per necessità d'involontari intermediari. Il cliente fa l'atto, fa la cambiale, e l'operazione è coperta e legalizzata e lo Istituto senza saperlo ha servito di mezzo. Questa, secondo me, è la portata della proibizione che sanzionate in questo articolo.

Del reste fate pure leggi di credito a questo modo: ne vedremo poi gli effetti.

Presidente. Ha faceltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Ieri, l'onorevole ministre di agricoltura disse che nella dizione degli articeli, avrebbe concretato la sua dichiarazione; e di questa assicurazione io presi atto. Quindi, spero e attendo dall'onorevole ministro questa dizione che valga a distruggere tutti i miei dubbi.

Ma io deve prender atto di un'altra cosa che mi è sfuggita, ieri. L'onorevole ministro ha concerdato con me, che nel titolo I della legge non è punto individuato l'uso al quale il danaro preso a mutuo deve servire; d'altra parte, non è nemmeno determinato l'importo massimo del mutuo che si può fare. Ora io prendo atto di questa dichiarazione, di questa interpretazione che vien data alla legge che discutiamo: perchè essa rappresenta una facilitazione del 50 per cento, che, per tale via, si accorda a tutto il movimento del credito in Italia; perchè, d'ora in avanti, qualunque mutuo che un privato, un negoziante qualunque contrarrà in Italia, sarà contratto sotto forma di mutuo agrario: perchè non mancherà a nessuno qualche zolla di terra, qualche moggio di grano da impegnare, a cauzione di questo mutuo.

Ripeto che prendo atto di questa interpretazione della legge prima di tutto, perchè la facilitazione è grande; ne prendo atto anche perchè essa vale a togliere l'ultimo dubbio, l'ultimo scrupolo che avevo nell'animo, quando, anni sono, nella Commissione dei provvedimenti finanziari, votai contro il rimaneggiamento della tassa di registre e bollo. Se il bilancio italiano può concedere, in materia di tasse di registro e bollo, facilitazioni di tale entità, ciò mi conferma pienamente nel voto che allora diedi contro quei rimaneggiamenti che erano proposti alla Camera.

Cavalletto. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. L'onorevole relatore nella sua cortesissima risposta, ha inteso chiarire i miei dubbi, ma non mi ha convertito.

Ad ogni modo, egli mi ha detto che i prestiti che si accordano col titolo primo hanno per iscopo di favorire i lavori agricoli, le industrie agricole. Se ciò fosse, io ne sarei sodisfatto; ma l'articolo 1º non lo dice. Lo esprima questo concetto nell'articolo 1º; ed allora sarà escluso, forse, il pericolo di accordare questi prestiti a quei proprietarii scioperati e imprevidenti, i quali vendono, come ho detto prima, il frumento in erba, contraggono mutui rovinosi per vivere col lusso spagnolesco dei loro padri, i quali però avevano altri mezzi

LEGISLATURA XV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBERAIO 1886

per mantenerle, mentre oggidi per mantenere il lusso, per mantenere agiatezza di vita, bisogna lavorare ed essere solerti e operosi.

Dunque quel concetto che i prestiti si danno per le migliorie agricole, il relatore lo includa anche in quest'articolo 1º, ed allora saremo d'accordo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura.

**Grimaldi**, ministro di agricoltura e commercio. Dopo quanto ha detto l'egregio relatore intorno alle diverse proposte fatte nell'articolo 1°, resta a me ben peco ad aggiungere.

L'onorevole Vollaro ha presentato due proposte; l'una, per aggiungere nell'articolo 1º la parola mezzadri; l'altra, per sopprimere le parole: dagli Istituti esercenti il credito agrario. Con la prima, l'onorevole Vollaro vuol raggiungere lo scopo di ammettere ai prestiti, consentiti da questa legge, anche i mezzadri; con la seconda, di accordare i privilegi anche ai privati. In quanto alla prima parte, ha ben risposto l'egregio relatore. Noi nelle parole conduttori di fondi rustici intendevamo comprendere i mezzadri; e non potevamo fare diversamente, perchè il titolo della locazione, che è il IX del libro III, comprende, fra i diversi capitoli, il IV della mezzadria, o masseria, o colonia: talchè nelle parole conduttori si intendevano i mezzadri. Ma poichè si vogliono indicare con chiarezza questi ultimi, non abbiamo difficoltà ad acconsentire che si metta anche la parola mezzadri. a costo d'esprimere due volte la stessa cosa.

In quanto alla seconda proposta, io non avrei se non a ripetere quello che ho detto ieri, ma non voglio tediare la Camera.

L'onorevole Vollaro mi pare abbia spostato la questione. Quando egli dice che il credito dev'essere lasciato libero, dice una verità. E noi, con questa legge, non mettiamo alcun freno alla libertà del credito, nè menomiamo quelle garanzie, che la legge comune accorda. Ma sbaglia l'onorevole Vollaro, se snatura i criteri di questa legge.

Noi, con essa non facciamo altro che dare dei privilegi speciali, per rendere più accessibile il credito ed a più miti condizioni.

Ora questo duplice scopo, come si può raggiungere, se non valendosi degli Istituti di credito, Istituti cooperativi e Casse di risparmio?

Dunque non è tolto il beneficio del credito ordinario; nulla è modificato intorno alle garanzie, che il Codice stabilisce; privilegî, che concediamo volentieri a questi Istituti, non li possiamo concedere ai privati, poichè è dubbio, per lo meno, che essi ne facciano un buon uso.

L'onorevole Vollaro non si preoccupa dell'usura.

Ma vi sono Stati civili, i quali si affaticano a studiare una legge per por termine alla usura ed almeno per attenuarne le conseguenze. Ora nen è il momento di parlare di ciò.

Io però; ministro di agricoltura, non posso faro a meno di tener conto dei risultati tratti dai numerosi volumi sulla inchiesta agraria. Quasi tutti i commissari hanno deplorato l'usura enorme, spaventevole, che esiste nelle diverse regioni d'Italia.

Ora, o signori, dopo questo, volere che si faccia una legge, per dare dei privilegi finanziarii economici e giuridici anche ai privati, mi paro cho sia voler dare maggior esca alla usura. Governo e Commissione non abbiamo voluto fare questo, nulla togliendo con ciò a quanto il diritto comune stabilisce.

È poi chiaro il principio, che, quando lo Stato accorda dei privilegi, deve raggiungere lo scopo che si propone, ed ottenerne il corrispettivo.

E questo non può essere se non nell'interesse pubblico meglio garantito, ed in un bisogno pubblico meglio sodisfatto; e tale è per noi il sussidio alla agricoltura, che questa legge si propone di dare.

All'onorevole Cavalletto ha già risposto il relatore della Commissione, ed io non voglio ripetere ciò, che egli ha detto benissimo.

L'onorevole Cavalletto, sempre inspirato a principii di filantropia, teme che l'articolo 1°, concepito con le più buone intenzioni, possa produrre dei tristi effetti. Ed egli li ha acceunati.

Io non lo credo; non bisogna guardare soltanto una faccia della medaglia; occorre invoce guardarle tutte, nel fare una legge. Non v'è legge, che possa raggiungere tutto il bene possibile, senza produrre qualche inconveniente. L'unico scopo, cui si deve mirare, nell'esaminare la bonta di una legge, è di vedere se essa assicura il maggior bene possibile, attenuando la quantità o l'intensità dei mali.

Ebbene, veda l'onorevole Cavalletto in quale condizione attualmente si trovano i piccoli agricoltori ed i conduttori. I primi hanne difficilmente accessibile il credito; non possono dare in pegno i frutti e le scorte perchè immobili, a perchè dovrebbero, se mobili, privarsene: a chi dunque ricorrono nei loro bisogni agrari? Non hanno altro mezzo, senonchè quello di ricorrere ad un altro privato, che li soccorrerà del suo credito, ma glielo farà pagare molto caro. E, ripeto, vi sono le pagine dell'inchiesta agraria per accertare quante io dico.

I conduttori, dall'altra parte, sono letteralmente

logislatura sv — 1º suesione — discussioni — pornata del 12 febbbaio 1886

soffocati; sofi danno la pauzione al locatore e sono vincolati dal privilegio, il quale investe il frutti e tutt'altre. Essi non hanno i mezzi per poter migliorare la loro azienda e sopperire ai bisogni agricoli.

Questa legge, senza togliere alcun diritto, ma restringendo al limite del giusto il privilegio del locatore, si propone lo scopo di dare ai piccoli agricoltori ed ai conduttori, un mezzo per trovare il danaro a buon mercato. E per raggiungere tale scopo (ripeto quello che ho detto ieri), ei serviamo degli Istituti, che fortunatamente si vanno moltiplicando.

Capisco che, con tutte le buone leggi di questo mondo, il conduttore ed il piccolo agricoltore, possono impiegare male il danaro, che, a miti condizioni, viene ad essi dato dagli Istituti esercenti il credito agrario; ma solo perchè possono verificarsi questi inconvenienti, conviene tener chiusa la via a chi cerca danaro per migliorare le sue terre, ed obbligarlo a soggiacere all'enorme usura, che tutti deploriamo?

Quindi, a me pare che, con animo tranquillo, si possa votare l'articolo 1º, il quale si riassume nel concetto di sviluppare un nuovo privilegio, i cui germi esistono nel Codice civile.

L'onorevole Prinetti rammentava che io ieri aveva promesso di concretare, negli articoli di legge, quanto era stato detto da lui e dall'onorevole Lucca. Ed io mi propongo di farlo nell'articolo 5, perchè ivi è la sede opportuna per dichiarare i limiti del privilegio del locatore in concorso con quello del mutuante. In questo articolo 1º non occorre alcuna mutazione, perchè in esse non si dice altro se non che si possa costituire un privilegio, a garanzia dei prestiti concessi ai proprietari o conduttori di fondi rustici dagli Istituti esercenti il credito agrario, o si determinano tutti gli oggetti, sui quali esso può ossere costituito.

L'onorevole Prinetti, infine, oggi è tornato ancora sulla questione già discussa ieri. Ma ogli l'ha accennata vagamente, sonza ripetere le cose ieri dette; ed io imito il suo esempio, e non vi ritorno. Soltanto mi consenta una parola. Capisco che talvolta un proprietario od un conduttore di fondi rustici possa deviare dal retto sentiero e destinare ad altro scopo le somme prese dall'Istituto mutuante; e che pereiò si richiegga la garanzia (alla quale allude l'onorevole Prinetti, ed alla quale anche altri hanno accennato) risultante dalla necessità di provare in modo certo l'impiego, che si farà della somma mutuata.

Ma a prescindere dalle ragioni da me esposte, e che mi paiono degne di considerazione, sulla impossibilità di questa ricerca, la quale mette-2215 rebbe il proprietario ed il conduttore in una posizione inferiore a quella del commerciante; io credo che è l'Istituto mutuante quello che ha interesse ad accertarsi della solvibilità del debitore, della sua onestà, e se intende impiegare a scopo agricolo le somme mutuate.

È nell'interesse dell'Istituto esercente il credito agrario di fare queste ricerche, le quali possone dirsi di indole personale. L'Istituto mutuanto farà più della legge: esso sarà in grado di sapere a chi deve accordare fiducia: ma non possiamo noi determinare quando e come questa fiducia e questo credito debbano essere accordati. Qui non dobbiamo fare altro che liberarci dalle pastoie del Codice civile, e rendere più accessibile il credito ed a più miti condizioni. Confido che raggiungeremo questo scopo, e credo che avremmo sempre il dovere di fare questa legge, anche quando non certe fosse il bene, ma soltanto possibile.

Presidente. Onorevole Vollaro, mantiene i suoi emendamenti?

Vollaro. Sì, li mantengo.

Presidente. La Commissione ed il Governo non accettano il secondo emendamento dell'onorevole Vollaro; accettano soltanto il primo, l'aggiunta cioè delle parole mezzadri, alle parole conduttori di fondi rustici.

Pongo a partito questo emendamento. (È approvato).

Il secondo emendamento è il seguente: sopprimere le parole: " dagli Istituti esercenti il credito agrario n.

Pongo a partito questo secondo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo a partito l'articolo primo cell'emendamento dell'onorevole Vollaro. Le rileggo:

"Art. 1°. A guarentigia dei prestiti concessi ai proprietari o conduttori di fondi rustici e mezzadri dagli Istituti esercenti il credito agrario può essere costituito un privilegio speciale sopra i frutti pendenti della terra e degli alberi, sebbene non ancora raccolti o separati dal suolo, sopra i frutti raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici, nonchè nei magazzini, in fosse o in altri luoghi secondo le consuetudini locali, sopra le macchine e gli attrezzi rurali, sopra gli animali e tutto quello che a titolo di scorte, vive o morte, serve a fornire od a coltivare i fondi medesimi: n

(È approvato).

legislatura xv — 1\* sessione — discussioni — tornata del 12 febbraio 1886

Presentazione della relazione sul bilancio di assestamento.

Presidente. Invito l'onorevole La Porta a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

La Porta. Mi onoro di presentare, a nome della Commissione generale del bilancio, la relazione sul disegno di legge per l'assestamento sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1885-86.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Segnito della discussione intorno al disegno di legge sul credito agrario.

Presidente. Passiamo ora all'articolo 2º della legge; ne do lettura:

- " Alla validità ed efficacia del privilegio consentito dall'articolo 1º è necessario:
  - " 1º che esso risulti da un atto scritto;
- "2º che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'Ufficio del registro mella cui circoscrizione è posto il fondo.
- "Il privilegio può essere costituito generalmente sopra i frutti, o sopra le scorte vive e morte esistenti nel fondo, o sopra gli uni e le altre, ovvero particolarmente sopra alcuni degli oggetti di cui all'articolo 1°, specialmente determinati.
- "I privilegi sono inscritti gratuitamente sopra un registro speciale dal conservatore delle ipoteche del circondario, nel quale è situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte al privilegio co dove queste si trovano.

"I certificati saranno rilasciati gratuitamente.

Hu facoltà di parlare su quest'articolol'onorevele Giuriati.

Giuriati. Ie chiederei all'onorevole ministro ed alla Commissione la ragione del secondo capoverso di questo articolo; giacchè non so vederla, e l'ho cercata invano nella relazione. Nella mia mente non è un punto di dubbio che il pegno possa comprendere tutto o parte, in toto et pars continetur, e quindi non ravviso la necessità di una disposizione di legge per applicare un concetto così chiaro.

Questa è una prima osservazione sull'articolo 2. Ne faccio poi una seconda in ordine al capoverso che segue.

Io pregherei la Commissione ed il ministro di soprassedere alla votazione di questo capoverso, perchè, come si diceva ieri, la questione del registro speciale si riannoda a ciò che si stabilirà

all'articolo 7; si vedrà allora quali sieno le guarentigie che la nuova legge assicura ai creditori pignoratizi di fronte ai creditori posteriormente trascritti; allora si vedrà se savà il caso di accogliere o no questo nuovo registro, che si vuole istituire presse l'ufficio delle ipeteche.

E quindi credo che la questione debba essere rimandata intatta all'articolo 7 senza pregiudi- carla in alcun modo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

Picardi. (Della Commissione). Credo di potere agevolmente fornire spiegazioni che valgano a serenare la mente dell'onorevole Giuriati. Egli ritiene superfluo il secondo capoverso di questo articolo, ma siccome cel privilegio che si accorda con questa legge si impegna, si vincola la libertà di disporre dei beni sui quali si concede quel privilegio, è mestieri ridurre il vincolo nella misura strettamente necessaria, e non estenderlo su tutti gli oggetti suscettibili di esso, quando alcuni di essi possono bastare a garantire la somma mutuata.

Quindi con questo capoverso, si è dato, o si è creduto di dare, una facilitazione maggiore a colui che contrae il prestito, nel senso che il vincolo del privilegio sia limitato a quegli effetti mobili il cui valore è necessario a garantire il credito, mentre se lo costringessimo a vincolare l'intero, la garanzia non sarebbe proporzionale alla obbligazione.

Venge alla seconda osservazione dell'onorevole Giuriati. Egli ha detto: Voi col terzo capoverso ci impegnate a risolvere una questione che è argomento speciale dell'articolo 7; vale a dire il concorso, in cui possano trovarsi i diritti del creditore privilegiato e quelli del creditore ipotecario.

Veramente questo non è stato il proposito della Commissione, nell'aggiungere questo capoverse all'articolo 2.

La Commissione ha supposto, che possano al tempo medesimo, per semplice credito agrario, trovarsi in concorso diversi creditori privilegiati indipendentemente dai creditori ipotecari; quindi ha voluto stabilire alcune norme che assicurino i rapporti non fra creditori privilegiati e creditori ipotecari, ma fra i creditori privilegiati stessi; e siccome la registrazione avrebbe bensì dato la data certa al titolo, ma non avrebbe rivelato ai terzi l'esistenza di un precedente vincolo di privilegio, a favore di un Istituto che avesse prima sborsata una somma; si è creduto di scegliere un sistema di pubblicità che avverta della esi-

LEGISLATURA XV — 1º SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1886

stenza di un precedente vincolo di privilegio anche sulla cosa mobile. Con questo articolo quindi non viene per nulla pregiudicata o offesa la questione di cui si occupa l'articolo 7.

Spero che con queste spiegazioni l'onorevole Giuriati potrà rimanere tranquillo, che il principio che egli temeva si offendesse con questo articolo, punto non si offende.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuriati.

Giuriati. Domando perdono, ma a dire la verità, non posso arrendermi nè alla prima, nè alla seconda risposta dell'onorevole Picardi.

In ordine alla prima, perchè nel linguaggio legislativo ciò che abbonda vizia; e l'onorevole Picardi converrà con me che, quando la legge per esprimere un concetto che si significa con una parola, adopera un intero capoverso, confonde la mente di colcro che la debbono applicare, e per conseguenza dà luogo ad interpretazioni fallaci od a pericoli dei quali *a priori* nessuna mente umana può misurare la portata. Se lo scopo del secondo capoverso è unicamente quello che è stato detto dall'onorevole Picardi, e se l'onorevole ministro d'agricoltura oltre quello scopo non ne ha un altro, che io non so indovinaro, parmi che, senza bisegno di ritornare sull'articolo 1º, in occasione del coordinamento del disegno di leggo, il concetto manifestato nel capoverso secondo si possa trasferire nel primo articolo, aggiungendo alle parole: " un privilegio speciale sopra, queste altre: " tutti o parte dei frutti. "

In questa maniera la locuzione sarà chiarita, e non vi sarà una pericolosa abbondanza.

Prego la Commissione ed il Ministero di notare che io faccio le mic esservazioni e le commetto al giudizio della Camera, ma non avanzo proposte di emendamenti, poichè la esperienza fatta dall'ono revole mio amico Vollaro mi insegna come sia riservato un triste destino agli emendamenti che si propongono.

D'altra parte non intende costituirmi oppositore sistematice di proposte lungamente maturate, e che ancora questa mattina richiedevano le cure della Commissione.

Ritornando al terzo capoverso, io comprendo ciò che dice l'onorevole Picardi: noi abbiamo voluto unicamente provvedere alla graduazione dei creditori privilegiati, non ci siamo occupati nè punto nè poco dei creditori ipotecari. Ma per giudicaro se sia oppur no vulnerata la questione che è stata messa innanzi ieri, bisogna cominciare dal chiedere quale, nel concetto di coloro che

hanno elaborata la legge, sia il destino riservato al credito pignoratizio, di fronte ai creditori ipotecari semplici, i quali abbiano inscritto i loro crediti posteriormente al pegno agricolo. Prevale nel concetto vostro, o signori, l'iscrizione sul registro speciale, di cui bisogna che ci occupiamo adesso, o quella che è disciplinata nel Codice civile; secondo la quale tutto ciò che non è inscritto non ha valore di fronte ai terzi? Per me, sono indifferente. Io non ho concepito la legge. Se mi rispondete che prevale la ipoteca io vi domanderei: ma allora perchè fate un registro speciale presso l'ufficio delle ipoteche? Ordinate addirittura che si inscriva il credito pignoratizio nei registri del crediti ipotecarii. Se invece intendete lasciarescspesa la questione, badate che all'articolo settimo potreste trovarvi pentiti di avere stabilito il registro speciale presso il conservatore delle ipoteche che sanzionate al terzo capoverso di quest'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

Picardi. (Della Commissione). Se l'onorevole Giuriati vuol invocare l'esempio degli emendamenti proposti dall'onorevole Vollaro e da altri, deve ricordare che uno degli emendamenti dell'onorevole Vollaro fu accettato, come ieri la Commissione dichiarò di esser pronta ad accettave altri emendamenti che valgano a meglio chiarire il concetto delle disposizioni della legge.

Quanto all'osservazione speciale che egli fa sul secondo capoverso dell'articole, io convengo con lui che si sarebbe potuto questo concetto esprimere anche nell'articole primo; ma se si fosse posto in quell'articolo ne sarebbe uscita una redazione poco felice, perchè si sarebbe dovuto dire: un privilegio speciale sopra tutti o parte dei frutti pendenti; sopra tutti o parte dei frutti raccolti; sopra tutte o parte delle derrate che si trovano nelle abitazioni; sopra tutte o parte delle macchine rurali, attrezzi rurali; sopra tutti o parte degli animali, ecc.

A queste poco eleganti ripetizioni abbiamo credute di supplire col capoverso di questo articolo.

Quanto al terzo capoverso, torno a ripetero che con esso per nulla resta pregiudicata la questione che si voglia, o si possa fare in ordine al concorso fra creditori privilegiati e creditori ipotecari di cui è parola nell'articolo 7.

Qui si vuole semplicemente stabilire un sistema di pubblicità per i privilegi concessi sopra tutti gli oggetti contemplati dall'articolo 1°; per evitare che, in frode dei terzi, si possa contrarre un preLEGISLATURA XV - 12 SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1886

stito, senza che il secondo mutuante conosca i vincoli creati a benefizio del primo.

Stia sicuro quindi l'onorevole Giuriati che la Commissione non solleverà all'articolo 7 nessuna pregiudiziale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuriati.

Giuriati. Ringrazio l'onorevole Picardi della speranza che mi dà, che la Commissione debba gradire qualcuna delle mie osservazioni, ma dichiaro che non mi appiglio a questa speranza, se non comincia dal gradire questa mia prima che è tanto semplice.

L'inconveniente eufonico, addotto dall'onorevole Picardi, che all'articolo 1º non si potrebbe esprimere tutto intero il concetto della specialità del privilegio, mi perdoni, ma mi pare che proprio non sussista. Imperocchè, come benissimo mi osservava testè l'amico onorevole Indelicato, allorquando sia detto una volta: per tutti o parte dei frutti, quel tutti o parte enunciato una sola volta, regge poi tutto, per quanto lungo sia, il periodo successivo.

Ora dunque io mi permetterei di insistere, con la intelligenza che si facesse per opera della Commissione questo lieve lavoro di correzione di forma, cioè a dire che si esprimesse il concetto della specialità del privilegio all'articolo primo, e venisse soppresso tutto il seconde capoverso di questo articolo.

Se volessi far perder tempo alla Camera, potrei metterle innanzi gli abusi a cui può dar luogo questa disposizione, che, mentre non aggiunge niente all'articolo primo, pare che voglia aggiungere troppo. Ma mi sembra che ciascuno possa immaginarli e prego la Commissione ed il ministro di accogliere il mio desiderio.

**Presidente.** Dunque propone la soppressione del secondo capoverso?

Giuriati. Ne propongo la soppressione, con la intelligenza (sulla quale mi pare che ci sia una specie di accordo con la Commissione) che si rettifichi l'articolo primo includendovi la idea della possibile specialità del privilegio.

Presidente. L'articolo primo è già votato, onorevole Giuriati, e non è possibile tornarvi sopra; giacchè la sua proposta mi pare che ecceda i limiti del semplice coordinamento.

**Grimaldi,** ministro di agricaltura e commercio. Chiedo di parlare.

Fresidente. Parli pure.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Mi duole, ma debbo oppormi alla proposta doll'onorevele Giuriati. Prima di tutto (il nostro

presidente le ha fatto notare), se l'articolo 1° è stato votato, non può più esservi fatta alcuna aggiunta. Non è questa una operazione di coordinamento; e guai, se si introducesse il sistema che, per coordinare, dopo che la Camera ha votato, si potessero fare delle code agli articoli! Allora le votazioni sarebbero tutte messe in questione. Dunque, da buon parlamentare, dichiaro che, essendosi votato dalla Camera l'articolo 1°, non si può, sotto nessuna forma, fare aggiunzioni ad esso.

Ma, indipendentemente da questa questione parlamentare, che ho dovuto fare in omaggio alla Camera, debbo presentare una seconda osservazione. Mi pare proprio inutile che si faccia la trasposizione voluta dall'onorevole Giuriati. Che cosa diciamo in questo comma tanto combattuto? Diciamo che il privilegio si può costituire sopra tutti gli oggetti, sopra una parte, o sopra qualcuno di essi. Ora mi pare che, votato l'articolo 1º, nell'articolo 2º non possano sorgere le quistioni temute dall'onorevole Giuriati.

Egli dice, che, nella logge, ciò che abbonda vizia; ma io gli rispondo che, nel fare le leggi, bisogna, per quanto sia possibile, esprimersi chiaramente in modo da eliminare qualunque dubbiezza nella loro applicazione. Ora, nell'articolo 1º, noi abbiamo detto, e la Camera ha votato, che, a guarentigia dei prestiti, si può costituire un privilegio speciale sopra diversi oggetti ivi enumerati. Se la cosa restasse all'articolo 1º, sorgerebbe il dubbio se il privilegio può essere valido, anche quando si costituisce sopra una parte di questi oggetti, o su qualcuno di essi. Quindi vi è il bisogno assoluto di determinare che è valido il privilegio anche quando si costituice sopra parto degli oggetti. Ed è tanto vero ciò, in quanto che il Codice civile distingue i privilegi in generali e speciali. Vi era dunque necessità di dire, che il privilegio, di cui si discute, o generale sopra tatif gli oggetti indicati nell'articolo 1º, o speciale sopra alcuni di essi, deve avere sempre il suo valure. Sicchè io credo che non possa essere soppresse il comma incriminato dall'onorevole Giuriati; e che invece debba stare così com'è stato concordato tra la Commissione ed il Ministero. Esso non può recare alcun inconveniente nella sua applicazione.

Presidente. Ha faceltà di parlare l'onorevole Mazza.

rispetto alla questione di cui si tratta, mi resta da osservare, che da principio l'onorevole Ciuriati aveva proposto che fosse da climinare quest'articolo, in quanto che, mentre l'articolo 1º stabilisce

LEGISLATURA XV - 12 SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA BEL 12 FEBERAIO 1886

che il privilegio si possa concedere sopra tutti gli oggetti in esso specificati, egli credeva inutile di determinare che si potesse dare anche sopra una parte degli oggetti medesimi, poiche la parte è inclusa nel tutto. In segnito egli ha modificato la sua proposta dicendo che bastava il dire: o tutti gli oggetti di cui nell'articolo 1°, o parte dei medesimi.

Allora l'onorevole Picardi gli rispose, che qualora si fosse voluto modificare l'articolo nel senso di dire: o tutti gli oggetti o parte di questi oggetti, sarebbe incorsa una ripetizione, forse più infelice, o meno felice, di quello che sia la redazione del secondo capoverso dell'articolo che si discute.

E per verità, se l'onorevole Giuriati si mette a formulare il suo articolo, nel senso da lui dichiarato, forse incontrerà la difficoltà accennata dall'onorevole Picardi.

Ad ogni modo, lasciando questa questione di forma, mi paro che sia proprio necessario esprimere che possano essere impegnati, non solo tutti, ma anche parte degli eggetti mentovati nel primo articolo; peichè, se ciò non si dicesse, potrebbe con ragione dubitarsi, se l'articolo primo, comprendendo la generalità delle cose che possono costituire il pegno, abbia per ciò stesso inteso di escludere che una parte sola di esse pessa essere oggetto del pegno medesimo.

E quindi è necessario che questo dubbio sia eliminato, come si fa, dal paragrafo dell'articolo in discussione.

Mi pare per altro da osservare, che questo secondo paragrafo troverebbe posto più logicamente in fine dell'articolo prime, nel quale si stabilisce il privilegio.

Così la prima parte dell'articolo primo determinerebbe il privilegio, e la seconda direbbe che questo privilegio può accordarsi sia sopra tutti gli oggetti ivi menzionati, sia sopra una parte soltanto di essi.

Io quindi propongo che il secondo capoverso dell'articolo secondo passi a diventare il 2º paragrafo dell'articolo primo.

Giuriati. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giuriati. Non ostante le osservazioni fatte da varie parti, io cedo molto volentieri a non incomodare la Camera per la votazione di un emendamento speciale, ed accolgo la proposta dell'onorevole Mazza. Ma, non potendo essere sodisfatto della forma di questo secondo capoverso, ho fatto pervenire al banco della Presidenza la locuzione che proporrei fesse aggiunta all'articolo 1º.

Presidente. Onorevole Giuriati, l'articolo 1º è

già vetato; Ella può proporre un articolo aggiuntivo, ma non un'aggiunta ad un articolo già approvato.

Giuriati. Pregherei, per altro, l'onorevole presidente di dar lettura della locuzione che ie proporrei, perchè mi pare più semplice: dopo aver nell'articolo primo elencato una quantità di cose, adoperare poi una definizione qual è quella che spunta nel capoverso dell'articolo 2 mi pare che non sia regolare, massime che la frase scorte vive o morte non è una frase che si trovi nel Codice civile.

Io credo che l'onorevole ministro accetterà molto volontieri la mia formola, ed invoco pure sovr'essa il consenso della Commissione.

Presidente. L'onorevole Vollaro ha facoltà di parlare.

Vollaro. Io credo di avere trovato il mode di conciliare l'onorevele ministro e la Commissione con l'onorevele mio amico Giuriati.

Si osservò che non si può aggiungere il capoverso secondo all'articolo primo, perchè è già votato, e quindi si farebbe opera contravia al regolamento: l'onorevole Giuriati insiste nel concetto che quest'aggiunta dice troppo; l'onorevole ministro invece trova che bisogna lasciarla com'è. Ebbene, io proporrei che di questo capoverso si conservassero solo le prime o le ultimo parele; toglico do gli intermezzi, esso suonerebbe così:

"Il privilegio può essere costituito generalmento evvero particolarmento sopra alcuri degli oggetti di cui all'articolo primo, specialmente determinati."

Mi pare che in questo modo tutto sarebbe accomodato, senza prolungare questa discussione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. L'onorevole Mazza, modificando la primitiva proposta dell'onorevole Giuriati, tende col suo emendamento allo stesso risultato; perchè anche egli vorrebbe che questo comma tanto discusso andasse in coda all'articolo 1º, come aggiunto ad esso. Ora io credo, anche per non creare precedenti, che, quando un articolo è passato per la votazione della Camera, non debba subire più alcuna modificazione; e questo lo dico non per me, ma nello intaresse della Camera stessa.

Se s'introduce questo principio, può essere poi invocato anche in altre leggi. L'articolo 1° è votato e non parmi che si debba cambiare; perciò non potrei accettare se non una sola proposta, quella,

legislatura xv — 1° sresione — discussioni — tornata del 12 febbraio 1886

cioè, di fare di questo comma un articolo 2º, e formare del reste dell'articolo 2º un articolo 3º.

Questo io propongo, e spero che così gli egregi colleghi non vorranno insistere nelle loro proposte.

In qualunque modo torturiate questo benedetto articolo, esso dirà sempre questo: che il privilegio si può costituire sepra tutti o parte degli eggetti. Dunque, non perdiamo tempo a discutere le parole, quando nella sostanza siamo tutti d'accordo.

Presidente. Onorevole Giuriati, accetta la proposta dell'onorevole ministro?

Giuriati. L'accetto.

Presidente. L'onorovole Mazza, acconsente?

Mazza. Acconsento, perchè la proposta dell'onorevole ministro corrisponde perfettamente al mio concetto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevolo Picardi.

Picardi. (Della Commissione). Io non rientro nel merito, ma sono forzato a parlare, dirò, per fatto personale.

L'oncrevole Giuriati ha creduto che io parlassi a nome della Commissione; ma senza consultarla io non poteva arrischiarmi a parlare in nome di essa!

Poi egli ha affermato cho io aveva acconsentito a modificare l'articolo primo; forse mi sarò male espresso, ma io non ne ho avuto certo la intenzione. Depo ciò, non ho altre osservazioni da fare.

Presidente. Come la Camera ha inteso, il secondo capoverso di quest'articolo costituirà un articolo a parte, che prenderà il numero 2.

Ne do lettura:

"Il privilegio può essere costituito generalmente sopra i frutti o sopra le scorte vive e morte esistenti nel fendo, o sopra gli uni e le altre, ovvero particolarmente sopra alcuni degli oggetti, di cui all'articolo 1°, specialmente determinati.,

Lo pongo a partito.

 $(\hat{E} \ approvats).$ 

Le altre partidell'articolo secondo, costituiranno l'articolo 3.

Onorevole Giuriati, ha facoltà di parlare.

Giuriati. Io desidero di mettere innanzi alla Commissione ed all'onorevole ministro la difficoltà quale si presenta agli occhi miei.

Io credo che bisogna stabilire la portata dell'articolo 7 prima di votare il terzo capoverso dell'articolo 2; lo credeva quando ho cominciato

a parlare la prima volta, lo credo molto più adesso che ho sentito proclamare la rigorosa teoria secondo cui quando si sono votati gli articoli non vi è più modo di tornarvi sopra neanco per correzioni di forma.

Presidente. Le correzioni di forma sono ammesse dal regolamento nel lavoro di coordinamento; non così quelle di sostanza.

Giuriati. Il mio concetto mi pareva chiaro; io mi riferiva appunto al lavoro di coordinamento.

Presidente. Io non entro ad apprezzare la sua proposta; espongo soltanto le prescrizioni del regolamento.

Giuriati. All'obiezione ch'io ho fatto a proposito del registro speciale che si vuol istituire presso l'ufficio delle ipoteche, l'onorevole Picardi, od in nome proprio, od in nome della Commissione, mi ha serenato, così egli ha detto, la mente avvertendo che questo articolo provvede soltanto alla graduazione tra i creditori privilegiati, e sta bene. Ma la legge, domando io, in quale condizione pone i creditori privilegiati in virtù del pegno agrario di fronte ai creditori ipotecari, i quali per virtù della legge comune abbiano trascritto il loro titolo? Poichè il loro titolo comprende non solo il fondo, ma le scorte vive e morte e tutti gli accessori contemplati dall'articolo 1º della legge in esame. Io diceva: per me sono indifferente, perchè il concetto di questa legge non l'ho avuto io, ma occorre che sia ben chiarito; o volete dire che vengono prima i creditori ipotecari, i quali hanno trascritto, ed in questo caso il registro speciale è una inutilità; o volete dire che invece saranno preferiti i creditori pignoratizi, ai creditori ipotecari che abbiano trascritto, ed allora il vostro registro speciale esautora l'istitute della trascrizione, ed è inutile per altro verso.

Io dunque dico: se nel concetto vostro i creditori pignoratizi coi requisiti dell'articelo 2º (che il loro pegno risulti da un atto scritto, e che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio del registro e che abbia acquistato una terza data certa in virtà del registro speciale presso il conservatore delle ipoteche) debbono essere preferiti allo stesso creditore, il qualo ha trascritto, perchè, di grazia, non disponete che questo privilegio sia trascritto nel registro ordinario delle trascrizioni?

Non so se mi sia spicgato bene; ma io vorrei che mi si dicesse perchè si istituisce un registro speciale; e perchè, se la vera difficoltà non istà nella data certa (dappoichè la data certa la procurate all'ufficio del registro) ma bensì nello stabilire la graduazione; questa non dobbiate con-

legislatura xv — 12 sessione — discussioni — tornata del 12 febbraio 1886

templarla fra le varie categorie dei creditori, i quali hanno trascritto, ed in tal caso io vi esorto (senza intendere di arrogarmi la facoltà di dare consigli, o proporre emendamenti) vi esorto a volcr sestituire al vostro registro speciale, che sarà un imbarazzo di più pel conservatore delle ipoteche, il registro ordinario delle trascrizioni unico e solo per tutti i creditori sieno ipotecari o pignoratizi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'enorevole relatore.

Pavesi, relatore. Io prego l'onorevole Giuriati di considerare come con questo articolo non venga minimamente vulnerata la questione riservata allo articolo 7, e come questa disposizione non abbia altro scopo che di stabilire uno degli estremi essenziali alla validità del privilegio.

Questa sola è la portata dell'articolo; per cui io credo che l'onorevole Giuriati potrebbe appagarsi per ora, salvo a ripetere le sue osservazioni in occasione della discussione dell'articolo 7.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

Indelli. Io mi sono trovato icri d'accordo con l'onorevole Giuriati in alcune sue osservazioni, ma non posso convenire in quelle che egli ha fatto oggi a questo articolo.

Qual'è il sistema della Commissione? Essa stabilisce un privilegio a garanzia dei terzi, ed obbliga, quanturque il privilegio cada sopra cose mobili, alla inscrizione di esso. Ma siccome poi alcuni degli oggetti indicati nell'articolo 1º del disegno di legge, sono dall'articolo 413 del Codice civile dichiarati immobili, così fa salvi i diritti dei creditori ipotecari con l'articolo 7.

E ciò mi sembra molto corretto.

Resta la questione della inscrizione del privilegio agricolo sopra un registro particolare.

Francamente, questa questione mi avrebbe impensierito se non fosse detto che i certificati saranno rilasciati gratuitamente. Siffatta disposizione dissipa ogni mio dubbio; giacchè non rimane che un pe' di disturbo per la domanda del certificato, che si rilascia gratuitamente.

Io quindi prego l'onorevole Giuriati di non insistere nel suo concetto, perchè mi sembra che l'articolo, com'è proposto, possa essere approvato, e il diritto dei creditori ipotecari è abbastanza garantito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cocco-Ortu.

Cocco-Ortu. Io non pretendo di tranquillare l'onorevole Giuriati, o di eliminare dalla sua mente i molti dubbi che lo tormentano e nei quali insiste, nonostante gli schiarimenti fornitigli da altri che presero poc'anzi a parlare. Ma non dispero di indurlo a rimandare la questione da lui sollevata a sede più opportuna, cioè all'articolo 7, il quale contempla le questioni concernenti l'ordine e la priorità tra il privilegio stabilito da questo disegno di legge e le ipotecho. Allora sarà facile mostrargli che se qui non è il luogo a' tanti dubbi che egli affaccia, allo stesso modo che quando si verrà all'articolo 7, tenterò di mostrargli che gli stessi dubbi in realtà non esistono.

Quale è la materia intorno a cui legifera l'articolo terzo? L'onorevole Giuriati ci pensi un po', e gli sarà facile scorgere che questo articolo non si riferisce che alla forma, al meccanismo della pubblicità.

Noi abbiamo introdotto una importante modificazione all'istituto del privilegio quale è stabilito nel Codice civile; e dippiù abbiamo creduto utile nell'interesse dei terzi di dargli quella pubblicità che il Codice civile ha stabilita per altri istituti giuridiei.

Ora, in questa parte attinente a privilegio, che dirò agrario, si è richiesta la pubblicità che il diritto comune hastabilito mediante la trascrizione per gli atti traslativi di proprietà, dichiarativi dei diritti reali immobiliari, pei contratti di locazione oltre il novennio e altri, e mediante la iscrizione ipotecaria, per le ipoteche e le surrogazioni dei corrispondenti crediti. Ma con questa aggiunta non si deve argomentare che si è inteso fare una disposizione che tocchi alla essenza ed agli effetti giuridici della trascrizione e della inscrizione ipotecaria.

La Commissione ha voluto escludere la clandestinità ed evitare le conseguenze cui essa potesse dar luogo, trattandosi di un privilegio tante importante, e dalla cui costituzione deve risultare l'interesse dei terzi.

L'articolo 3 non dice nè più, nè meno.

Ed abbiamo voluto aggiungere, come giustamente notava l'onorevole Indelli, che per la iscrizione di questo privilegio non si dovrà pagare tassa di sorta. E su ciò deve fermarsi l'onorevole Giuriati. Gli pare utile questa pubblicità? Gli pare che giovi ai terzi? Ed egli non ha che da accettare. Gli sembra un istituto inutile? Gli sembra che giovi la clandestinità, il silcuzio? Combatta l'articolo per questa disposizione. Ma ciò che ha tratto alla priorità nascente dal privilegio o dalla ipoteca è materia riservata all'articolo, potremo ampiamente discutere. Perciò io mi auguro che l'onorevole Giuriati non insisterà; e conguero che l'onorevole Giuriati non insisterà; e con-

LEGISLATURA X7 - 1ª SESSIONS - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1886

chiuderò col dirgli che è pregevole il suo profendo acums, ma che taivolta è bene diffidarne, poichè la perfezione di esso conduce spesso a fare intravedere dubbi e difficoltà anche là ove non ce ne sono.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Dopo quello, che han detto i precedenti oratori, nulla resta a dire a me in risposta all'onorevole Ginviati.

Per quanto io abbia capito, egli non si oppone alla pubblicità voluta dalla Commissione ed introdotta nell'articolo 2 ora divenuto 3; ma teme che questo articolo, ove passi, possa pregiudicare la questione, su cui egli ha richiamato la Camera, questione che trova la sua sede nell'articolo 7. Ora io ho enunciata poco prima una teoria che non era niente affatto rigorosa, ma giusta; tanto che l'ha ricordata il nostro presidente ed è una teoria, che rende omaggio alle deliberazioni parlamentari. In ogni modo nen si può impedire all'onorevole Giuriati di fare all'articolo 7 tutte quelle questioni che vuole, e l'articolo 2, ora diventato 3, non toglie nè diminuisce la sua libertà.

Io ho già dichiarato icri che, nel disegno ministeriale, non si era proposta questa pubblicità, la qualo fu adottata all'unanimità dalla Commissione, come è detto nella relazione. Naturalmente io, per ossequio alla Commissione, che mi ha coadiuvato con tanto amore, e per far trionfare il disegno di legge, diventato oramai patrimonio comune, ho accettato le sue idee.

Cheechè ne sia, resta fermo che la pubblicità, di cui si parla nell'articolo 3, nulla ha che fare con l'articolo 7, nel quale restano impregiudicato tutte le questioni, che ciascuno dei colleghi vorrà fare, ed alle quali noi risponderemo.

Presidente. L'onorevole Giuriati, fa una proposta concreta?

Giuriati. Io, signor presidente, non faccio nessuna proposta, perchè le dichiarazioni che sono state fatte mi tranquillizzarono perfettamente intorno all'integrità della questione all'articolo 7. Noto però che questa discassione è stata tutt'altro che oziosa, imperocchè si è chiarito che questo nuovo registro sarà in ogni caso un registro destinato alla pubblicità.

Romanin-Jacur. (Della Commissione). Certamente. Giuriati. Io leggo nel disegno di legge due volte la parola gratuitamente e mi pare che basterebbe una volta sola...

Cocco-Ortu. (Della Commissione). Ma no.

Giuriati. ... unentre non vodo neanche una volta la parole pubblicamente; e permi che sarebbe opportuno di sostituire questa ad una di quelle.

Espongo alla Commissione questo mio desiderio: che invece di due volte gratuitamente si dica una volta pubblicamente.

Presidente. Non essendovi proposta, tolto il paragrafo, che fu già dalla Camera approvato, e che costituirà l'articolo secondo, do lettura di quel che rimane dell'articolo 2 che diventerà articolo 3:

- " Alla validità ed efficacia del privilegio consentito dall'articolo 1º è necessario:
  - " 1º che esso risulti da un atto scritto;
- " 2º che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione è posto il fondo.
- "I privilegi sono inscritti gratuitamente sopra un registro speciale dal conservatore delle ipoteche del circondario, nel quale è situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte al privilegio e dove queste si trovano.
  - "I certificati saranno rilasciati gratuitamente,..

Chi approva questo articolo, 3 voglia alzarsi. (È approvato).

Come la Camera intese icri, per proposta dell'onorevole ministro accettata dalla Commissione, fu soppresso l'articolo 3 del disegno di legge. Quindi leggo l'articolo 4:

"Per tutti gli affetti di cui agli articoli 1958, 1959 e 1960 del Cedice civile, il privilegio costituito a norma degli articoli precedenti, è pareggiato al privilegio concesso al locatore dei fondi rustici dal n. 3 dell'articolo 1958 del Cedice civile...

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito quest'articolo. Chi le approva, si alzi.

(È approvato).

- "Art. 5. In caso di concorso col privilegio del locatore questi è preferito all'Istituto creditore sopra i frutti raccolti nell'anno e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi; ma gli è posposto sopra tutti gli altri oggetti di cui all'articolo 1°.
- "L'Istituto creditore è preferito al locatore sopra tutti gli oggetti del privilegio, quando il locatore sia intervenuto nell'atto che lo costituisce n.

Picardi. (Della Commissione). Chiedo di parlare. Presidente. Ne há facoltà. LEGISLATURA XV - 12 SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1886

Picardi. (Della Commissione). Accogliendo talune osservazioni, che, se non erro, faceva ieri l'onorevole Prinetti, la Commissione, d'accordo con l'onorevole ministro, ha creduto di fare il seguente emendamento. Dove dice "sopra i frutti raccolti nell'anno, si propone di dire "sopra i frutti pendenti o raccolti nell'anno,. Il resto come nell'articolo.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Ma bisogna dir sempre "frutti del fondo n Mi permette, onorevole presidente?

Presidente. Dica, dica.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Mi associo alla dichiarazione fatta dalla Commissione, per bocca dell'onorevole Picardi, e sciolgo il debito già contratto fin da ieri con gli onorevoli Lucca e Prinetti.

Io ho sempre dichiarato, che, nell'articolo 5, di accordo con la Commissione avrei spiegato nettamente il concetto, che il privilegio del locatore resta sopra tutti i frutti di qualunque natura; e che sopra tutti gli altri oggetti indicati nell'articolo 1°, resta il privilegio dell'Istituto mutuante. Però vorrei lasciar sempre nell'articolo le parole del fondo, perchè servono a togliere ogni dubbio.

Giuriati. Chiedo di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Quindi direi così:

u In caso di concorso col privilegio del locatore, questi è preferito all'Istituto creditore sopra i frutti del fondo pendenti o raccolti nell'anno.

Presidente. E, poi, come segue?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Sì. Presidente. Sta bene. L'onorevole Giuriati ha facoltà di parlare.

Giuriati. Io non avrei alcuna osservazione da fare intorno a questo emendamento che mi pare possa essere accettato; ma vorrei domandare, anche qui, il sacrificio del comma terzo, perche non mi presenta un significato concreto la dichiarazione che "l'istituto creditore è preferito al locatore sopra tutti gli oggetti del privilegio, quando il locatore sia intervenuto nell'atto che lo costituisce. Chi può dubitare di questo? È forse una facoltà che concede la legge al locatore di intervenire nell'atto? È un diritto naturale. È una facoltà del locatore, che, intervenendo nell'atto, rinunci al suo privilegio poziore? Neanche: perchè non cade in mente a nessuno il dubbio che il locatore non sia padrone di far getto delle cose proprie, e dei propri diritti. Or dunque, la verità contenuta in codesto comma, dai francesi si chiamerebbe una verità alla monsieur De la Palisse;

e, quanto all'Italia, poichè nella relazione si è parlato, e nella discussione si parla di teologi, ricordo il caso di quel teologo che, commentando una enciclica papale che cominciava dalle parole: Pervenit ad nostras aures, glossò: papa enim habet aures.

È tanto chiaro questo! Perchè andate a scrivere di queste cose?

Presidente. La Commissione consente nella modificazione proposta dal ministro?

Pavesi, relatore. Sì, sì, consentiamo.

Presidente. Rileggo quindi l'articolo 5 coll' aggiunta proposta dal Governo, ed accettata dalla Commissione:

"In caso di concorso col privilegio del locatore, questi è preferito all'Istituto creditore sopra i frutti del fondo pendenti o raccolti nell'anno, e sopra le derrate annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi, ma gli è posposto sopra tutti gli altri oggetti di cui all'articolo 1°.

"L'Istituto creditore è preferito al locatore sopra tutti gli oggetti del privilegio, quando il locatore sia intervenuto nell'atto che lo costituisce.

Metto a partito l'articolo 5 così modificato. Chi lo approva, voglia alzarsi.

(È approvato).

"Art. 6. Se il prestito è fatto in tutto od in parte per uno degli scopi, di cui al numero 5 dell'articolo 1958 del Codice civile, l'Istituto può valersi del privilegio speciale e della preferenza per essi sancita dall'articolo 1960. n

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercia. La Camera ricorderà certamente la discussione accennata ieri, nella quale fummo tutti d'accordo nel concetto che l'ordine dei privilegi stabiliti nell'articolo 1960 doveva restar fermo.

Era solo questione di chiarire meglio questo concetto.

Ora, poichè i chiarimenti sono sempre utili, così crederei, per esprimere con la maggiore evidenza il concetto, in cui tutti concordiamo, d'aggiungere queste parole alla fine dell'articolo: che rimane in vigore.

In questo modo non può più sorgere alcun dubbio.

Spero che la Commissione vorrà consentire nella mia proposta.

LEGISLATURA XV -- 1º SESSIONE -- DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1886

Pavesi, relatore. A nome della Commissione, dichiaro d'accettare la proposta dell'onorevole ministro.

Presidente. L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

Indelli. L'aggiunta proposta dall'onorevole ministro chiarisce bene il concetto; quindi rinunzio alla facoltà di parlare.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo 6 con la modificazione proposta dal ministro, e accettata dalla Commissione:

"Se il prestito è fatto in tutto od in parte per uno degli scopi, di cui al numero 5 dell'articolo 1958 del Codice civile, l'Istituto può valersi del privilegio speciale e della preferenza per essi sancita dall'articolo 1960, che rimane in vigore.

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(E approvato).

- "Art. 7. Il privilegio, di cui negli articoli precedenti, non ha valore di fronte ai creditori ipotecari iscritti anteriormente alla sua data; quelli iscritti posteriormente sono posposti all' Istituto creditore.
- "Se il denaro è servito a pagare dei creditori preferiti ai creditori ipotecari, l'Istituto privilegiato è surrogato in tutti i loro diritti, a mente degli articoli 1253 e 1254 del Codice civile.

(E approvato).

- " Art. 8. Il privilegio può essere costituito per una durata non maggiore di anni tre.
- "Può essere validamente rinnovato prima della scadenza per un periodo non maggiore di altri anni tre.
- "Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore delle ipoteche una nota conforme a quella della precedente iscrizione, contenente la dichiarazione che s'intende rinnovare la originaria iscrizione.
  - "La rinnovazione è gratuita. "

(E approvato).

"Art. 9. Se il debitore aliena gli oggetti sottoposti al privilegio senza surrogarli o li lascia deteriorare gravemente o abbandona la coltura del
fondo o in qualunque modo, per dolo o per colpa,
diminuisce notevolmente le guarentigie dell'Istituto creditore, questo può chiedere la risoluzione
del contratto ai termini dell'articolo 1165 del Codice civile. Però non può essere concessa al convenuto nessuna dilazione. "

(È approvato).

- "Art. 10. Il privilegio può essere validamente costituito nelle forme di sopra stabilite a garanzia di una o più cambiali emesse dal proprietario o dal conduttore di un fondo rustico a favore di un Istituto esercente il credito agrario, o dai medesimi trasferito a questo mediante girata, ovvero a garanzia di un conto aperto dall' Istituto a favore del proprietario o conduttore di un fondo rustico.
- " In tal caso anche il giudizio sulla realtà ed efficacia del privilegio spetterà alla giurisdizione commerciale.
- "Il privilegio rimane efficace per l'intera somma e per tutto il tempo pel quale fu costituito, anche quando le cambiali abbiano data diversa da quella della sua costituzione, ovvero il conto sia stato chiuso e quindi riaperto dopo la medesima. "

Intorno a quest'articolo ha facoltà di parlare l'oporevole Vollaro.

È presente l'onorevole Vollaro?

(Non è presente).

Metterò dunque a partito questo articolo.

Franceschini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Franceschini. Debbo solamente domandare uno schiarimento alla gentilezza dell'onorevule ministro.

Fra le molte concessioni che erano stabilite a favore dell'agricoltura nella legge del 1869, no noterò una sola che non vedo, con mio dispiacere, ripetuta nel disegno di legge che discutiamo. E quindi parmi che la sede più opportuna per fare questa domanda ed avere uno schiarimento in proposito, sia appunto questo articolo 10.

Nella legge del 1869 era scritta la concessione di potere fare prestiti sopra pegni facilmente realizzabili costituiti dai prodotti agrari e presso persone notoriamente solvibili e responsabili. Questa concessione, posso assicurarlo perchè mi onoro di far parte del credito agrario qui in Roma, ha prodotto grandi vantaggi, specialmente per i piccoli proprietari, vantaggi che non occorre di specificare, perchè l'onorevole ministro sa meglio di me quanto sia utile, specialmente per i piccoli proprietari, il poter fare prestiti sopra pegni di qualunque specie siano, al fine di migliorare le condizioni dell'agricoltura.

Mi limito quindi a domandare all'onorevole ministro se questa concessione, che era nella legge del 1869, possa intendersi compresa anche in questo disegno di legge...

LEGISLATURA XV — 1º SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1886

Pavesi, relatore. Chiedo di parlare.

Franceschini. ... oppure se si sia voluto abbandonarla, nonostante che, torno a ripetere, fosse molto vantaggiosa per provvedere ai bisogni più specialmento della piccola proprietà.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pavesi, relatore. Lo schiarimento opportunamente chiesto dall'onorevole Franceschini, mi pare potrebbe trovare la sua sede opportuna piuttosto là dove si accenna all'abrogazione della legge del 1869, e cioè in fine del disegno di legge.

Franceschini. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Franceschini. Credevo anch' io che l'articolo 31 fosse la sede più opportuna per domandare lo schiarimento che ho chiesto; ma ho poi visto che quell'articolo è così generico che permette di domandare schiarimenti intorno a tutte le lacune che sono lasciate in questo disegno di legge, e intorno a molte disposizioni che erano scritte nella legge del 1869, e che in questa sono stato omesse.

Ma se l'onorevele ministro crede di poter dare lo schiarimento che gli ho chiesto quando discuteremo l'articolo 31, non ho altro da aggiungere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Ho chiesto di parlare unicamente per dire che quando discuteremo dell'articolo 31 sarà il caso di esaminare e discutere l'osservazione dell'onorevole Franceschini.

Franceschini. Sta benissimo.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 10, che ho testè letto. Chi l'approva, voglia alzarsi.

(È approvato).

"Art. 11. Se le cose soggette al privilegio sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o deterioramento sono vincolate al pagamento del credito privilegiato, secondo il suo grado, eccetto che le medesime vengano adoperate a riparare la perdita o il deterioramento. "

Arnaboldi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Arnaboldi. Ho chiesto di parlare intorno a questo articolo 11 perchè trattandosi d'un privilegio mi pare gli convenga una dicitura più adatta. Io non intendo affatto di toccare la sostanza dell'articolo, ma unicamente la forma che desidererei

fosse più chiara, affinche non dovessero poi sorgere dubbi nell'applicarla.

E dichiarando con questo che non intendo di muovere nessun appunto alla Commissione, propongo il seguente emendamento, nella fiducia di vederlo accolto:

"Le indennità che si pagano dalle Società assicuratrici pel caso d'incendi, grandine ed epidemie nel bestiame di cui furono colpiti gli enti sottoposti al privilegio sono vincolate al pagamento del credito privilegiato secondo il suo grado, salvo che le indennità vengano adoperate a riparare la perdita o il deterioramento.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Io darò all'onorevole Arnaboldi un chiarimento, dopo il quale son sicuro che egli ritirerà la sua proposta. L'articolo 11 è copiato dall'articolo 1951 del Codice civile sui privilegi e sulle ipoteche, che dice così: "Se le cose soggette a privilegio od ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati od ipotecari secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita od il deterioramento.

Quindi, se noi, con questa legge, nel titolo primo, diamo un privilegio, non possiamo se non trasfondere in essa quello, che, per i casi consimili, è disposto nel Codice civile. Se noi mutassimo la dizione del Codice civile, sorgerebbero delle questioni, perchè si domanderebbe la ragione per la quale si è creato un privilegio, adoprando una formula diversa da quella contenuta nel Codice civile per tutti i privilegi. E nessuna ragione potrebbe invocarsi per tale mutamento. Per questo motivo spero di aver convinto l'onorevole Arnaboldi che è meglio lasciar come è l'articolo 11 che è la traduzione letterale dell'articolo 1951 del Codice civile.

Anzi perchè sia davvero la traduzione letterale, propongo che, nelle ultime parole, invece di dire vengano adoperate ecc., si dica vengano impiegate.

Presidente. Onorevole Arnaboldi, accetta Ella le spiegazioni del ministro?

Arnaboldi. Lo scopo mio non era che quello di rendere più chiaro quest'articolo. Ma all'onorevole ministro, il quale mi dice che non si è fatto altro che copiare una disposizione del Codice civile, io LEGISLATURA XV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1886

rispondo che tanto valeva, allora, riferirsi, in quest'articolo, alle disposizioni del Codice civile medesimo.

Pareva a me che coll'entrare in maggiori particolari, per spiegare a coloro che devono applicare la legge il valore dell'articolo, non si istituisse un privilegio speciale all'articolo stesso, dal momento che non se ne mutava la sostanza, ma solamente valesse a giustificare meglio quali siano questi deterioramenti e i casi eccezionali che si presentano alle diverse assicurazioni a cui sono soggette le aziende rurali.

Detto questo, dichiaro che non tengo molto al mico emendamento; e dal momento che la Commissione ed il ministro non lo accettano, lo ritiro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pavesi, relatore. La Commissione, pure accettando il concetto dell'onorevole Arnaboldi, lo prega di non insistere perchè, come ha già detto l'onorevole ministro, l'articolo del progetto non è che la riproduzione precisa di una disposizione del Codice civile, sulla quale vi è una giurisprudenza stabilita.

L'onorevole Arnaboldi comprenderà che non si può entrare in soverchi particolari, non essendo còmpito del legislatore di scendere a minute prescrizioni regolamentari. Dopo aver provocato queste dilucidazioni, parmi che egli potrebbe dichiararsi sodisfatto, e lasciare l'articolo come è proposto.

Presidente. L'onorevole Arnaboldi non fa alcuna proposta?

Arnaboldi, No.

Presidente. Allora rileggo l'articolo 11 con la varia zione proposta dall'onorevole ministro:

deturiorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o deterioramento, sono vincolate al pagamento del credito privilegiato, secondo il suo grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento.

Pongo a partito l'articolo 11 con questa modificazione.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(E approvato).

"Art. 12. I contratti di prestito sono scritti su carta da bollo da centesimi 50 e sono registrati con la tassa fissa di lire 1 quando sono inferiori a lire 1000; quando sono superiori a questa somma sono registrati con la tassa propor-

zionale stabilita dalla vigente legge sul registro, ridotta alla metà.

"Gli atti costitutivi del privilegio sono scritti su carta da bollo da centesimi 50, e sono registrati con la tassa fissa di 1 lira.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucca, non essendo presente l'onorevole Sciacca della Scala, il quale aveva presentato un emendamento.

Lucca. Quando si è discusso l'articolo primo di questa legge, al quale io aveva presentato un emendamento tendente a stabilire che, per i mutui concessi dagli Istituti di credito agrario, fosse tassativamente determinato che la somma mutuata dovesse servire per i miglioramenti agrari, mi fu risposto che quell'emendamento avrebbe potuto pregiudicare gli interessi dell'agricoltura. Non comprendo la cagione di tale risposta, comunque io affido ora all'autorità di chi mi diede quella risposta, il patrocinio dell'emendamento che a questo articolo propongo; poichè desidero che l'articolo, che cra si discute, riesca, il più possibile, efficace agli interessi dell'agricoltura.

Propongo dunque che i contratti di prestiti che avranno diritto ad essere registrati col pagamento della tassa fissa di una lira, purchè siano scritti su carta da bollo da 50 centesimi, possano dalle 1000 lire proposte arrivare fino a 5000 lire. E propongo questa cifra di 5000 lire perchè, per consenso unanime di tutti coloro che si occuparono della questione, fu ammesso che i più piccoli proprietari, i più piccoli conduttori di fondi hanno ordinariamente bisogno di somme che se non superano quella da me proposta, sono però difficilmenta inferiori. E mi faccio forte nel chiedere questa modificazione alla tassa di registro e bollo, perchè, e qui credo di trovare tutti d'accordo, non trattasi di fare, come si usa abitualmente dire, una nuova breccia nel bilancio; ma si tratta invece di non rendere questa legge più fiscale della legge esistente relativa al credito agrario, e che noi, con questa, vogliamo migliorare.

È una legge, quella del 1869, che si considerò fin qui come lettera morta; ma io non voglio così considerarla, poichè parmi anzi che si dimostri assai più vivificatrice degli interessi agrari di questa che è in gestazione, ma che minaccia di non nascere vitale.

L'articolo 9 della legge del 1869, relativa al credito agrario, dice: "Tutti i contratti relativi ad aperture di crediti o prestiti sopra pegno, acconsentiti da Società od Istituti di credito agrario, sono registrati mediante pagamento del solo diritto fisso di una lira, Mi dispiace che l'ono.

LEGISLATURA XV  $-1^a$  SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 12 FEBERAIO 1886

revole Sciacca della Scala non sia presente, perchè io volentieri avrei ritirato il mio emendamento per associarmi al suo che è più del mio conforme alla larga ed opportuna disposizione contenuta nella legge del 1869; e mi dispiace anche che la Commissione, la quale aveva pure proposto che l'articolo di quella legge fosse riprodotto in quella attuale, abbia, dopo, cambiato parere, e abbia accettata, non so per quale ragione, la riduzione del limite a sole 1000 lire pei mutui contrattabili con la tassa minima.

Io, quindi, in tutti gli argomenti che, discutendosi l'articolo 1, furono usati contro di me per farmi ritirare un emendamento che credevo e credo avrebbe portato utile alle finanze e nessun danno per gli interessi agrari, trovo la ragione per difendere questo. Imperocchè se si vuole migliorare oggi una legge di credito agrario vigente, la quale, nell'interesse dell'agricoltura, non si inspirava ad alcuna fiscalità, è più che un errore, quasi una colpa, permettetemi la gravità della parola, fare una legge la quale può costituire una condizione privilegiata a mutui che possono non aver niente che fare con l'agricoltura a cui noi intendiamo provvedere, mentre fa restrizioni inesplicabili a danno di veri interessi agrarii.

Quando non si è voluto aggiungere all'articolo 1, come proponevo col mio emendamento, che i prestiti di cui in quell'articolo si tratta dovessero essere destinati al miglioramento agrario, si è implicitamente ammesso che con questa legge si provvede anche a mutui di tutt'altra natura.

Ora io domando: chi sara colui il quale potendo fare dei mutui non per scopi agrarii, ma per tutt'altro fine, con la tassa ridotta alla metà, rivolgendosi agli Istituti di credito agrario, vorrà andare agli altri Istituti di credito per pagare il doppio? E domando anche se, con questa legge, nen si provveda più ai desideri e capricci di molti speculatori piuttosto che ai bisogni dell'agricoltura. E siccome non è al capriccio od a tali desideri che noi dobbiamo provvedere, ma ai bisogni veri del paese, così, nell'interesse dell'agricoltura, io prego la Commissione di associarsi a me, coerente alla sua prima proposta, nel chiedere all'onorevole ministro che la tassa fissa di una lira non sia limitata ai contratti dei mutui che arrivano a mille lire, ma sia estesa ai mutui fino a cinquemila lire (Bravo!).

Presidente. Prego la Commissione di avvertire che, oltre questo emendamento dell'onorevole Lucca, ce n'è un altro dell'onorevole Sciacca Della Scala, del tenore seguente:

del privilegio sono scritti su carta da bollo da centesimi 50 e sono registrati con la tassa fiesa di lire una ".

Luzzatti. (Della Commissione). La Commissione, prima di esprimere il proprio, desidererebbe conoscere l'avviso del Ministero intorno agli emessdamenti proposti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevels ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Io debbo dichiarare, con molto rincrescimento, alla Camera di non potere accettare nè l'emendamento proposto dall'onorevole Sciacca della Scala, nè quello proposto dall'onorevole Lucca.

Comincio dal dire che lo stesso onorevole Lucea mi fornisce il migliore argomento per non accettare la sua proposta. Egli ha detto con ragione: poichè in questa legge si concedono agevolezze ai prestiti agrarii, ma non si richiede alcuna provo che il danaro si dia a mutuo per uso agrario, svidentemente qualunque larghezza si conceda, si concede ai mutui di ogni natura, e quindi si apra la grande porta alla frode. È evidente, infatti, che di questa diminuzione di tassa, di questa imingnità o quasi immunità fiscale profitteranno non solo coloro che domanderanno prestiti agli Istituti agrari per migliorare le colture, ma tutti quenti altri che si presenteranno a chieder denari per altri bisogni.

Dunque l'onorevole Lucca, volendo essere cocseguente a questa sua argomentazione, deve intendere come non sia possibile al ministro della finanze consentire una larghezza maggiore.

Aggiungo che non mi pare si possa invocare l'articolo 9 della legge 21 giugno 1869, che ancora è in vigore, relativa al credito agrario. È vero cha in quell'articolo si concedono larghezze maggiori, poiche si dà la facoltà di registrare i contratti, qualunque sia la somma, sempre col diritte lleso; ma bisogna prendere le leggi nel loro complesso e non citarne una parte e un articolo sole.

Io potrei dimostrare che, a causa di tutto l'organismo della legge del 1869, che in certa guisa difficoltava le operazioni di credito agrario, e nonostante la grande larghezza fiscale che fu concessa con quell'articolo, i risultati che si speravano non si sono mai ottenuti.

L'organismo della legge che ora discutiamo à diverso. Altre larghezze, di altra natura, si coacedono e non è possibile aggiungere auche quotla che si concedeva per la parte fiscale con la legge del 1869.

Osservate inoltre che quando si stabilisce un "I contratti di prestito e gli atti costitutivi I limite di somma per la tassa fissa sino a 1000 lire, DUBERLACURA XV — 1º SEBSEONE — DIECUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1886

c la tassa proporzionale per il di più, già si fa una concessione enorme, imperciocchò tutti sanno cho il limite di somma si può facilmente eludere, cel fare, ad esempio, tanti prestiti di 1000 lire ciascuno per godere la diminuzione della tassa. Vogliamo noi era dare maggior esca alle fredi? Vegliamo proprio incoraggiare con una disposizione più larga una più larga frede? Io credo che non sarebbe assolutamento conveniente.

E a questo proposito, mi permetta la Camera di fare un'osservazione generale. Pur troppo le tasse sugli affari, le quali, in un paese che pur progredisce nella vita economica, dovrebbero essore essenzialmente progressive, presso di noi sono quasi stazionarie. Il loro provento, a malgrado di tutto le più lodevoli e zelanti cure dell'Amministrazione, non cresce a misura che cresce la proaperità e l'agiatozza del paese. E questo deriva da due ragioni. La prima che l'amministrazione è disarmata contro le frodi infinite che si tentano o si consumano in larga scala. La seconda raglone sono i continui privilegi, le quasi innumeroveli diminuzioni di tasso ed esenzioni, che si accordano con leggi speciali. È egli possibile continuare in questo sistema? Per dare un esempio alla Camera, citerò i contratti di mutuo. Orbeno, si fanno molti contratti di mutui con ipoteca mediante cambiali che non pagano se non la tassa delle cambiali.

Altri contratti di mutuo si faranno in base a questa legge, e pagheranno, da millo lire in su, ma tassa preporzionale diminuita della metà. Scomerà andora di più il provento erariale che è già in diminuzione.

Nel 1881 i contratti registrati furono 101,000, nel 1882 furono 99,000, nel 1883 94,000; con l'applicazione di questa leggo discenderemo ancora di più nel provento.

È necessario arrestarei su questa china e conelderare anche una volta che le leggi tributarie scao giuste quando sono applicate ugualmente a tatti, e con i minori favori e con le minori esenzioni possibili.

Quindi, e per ragioni intrinseche alla materia, e perchè io sono convinto che con più larghe disposizioni si promuoverebbero più largamente le frodi; e perchè sono convinto altresì che si farebbe una breccia abbastanza larga al bilancio, che bisogna tutelare con tutte le nostre forze, io concludo come ho cominciato dichiarando che non posso, con mio rincrescimento, accettare nè la proposta dell'onorevole Sciacca della Scala nè quella dell'onorevole Lucca.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucca.

Lucca. L'onorevole ministro delle finanze ha cominciato il suo discorso, usandomi la cortesia di dire che aveva trovato nelle mie parole l'argomentazione più efficace per combattere la mia proposta. Ricambio la cortesia, dicendo che tutto il discorso dell'onorevole ministro è stata la più autorevole conferma dell'opportunità della proposta medesima.

L'oncrevole ministro ha parlato di frodi possibili in conseguenza di questa legge. Oncrevole ministro, Ella ha ragione; ma degli argomenti detti ora, all'ultimo momento, era necessario valersene quando io domandavo che queste frodi si evitassero; quando si chiedeva che i mutui concessi dal credito agrario, fossero, con una precisa disposizione di legge, tassativamente limitati pei miglioramenti agrari, al fine d'impedire che con questo pretesto si facessero mutui d'altra natura. Ora è troppo tardi; per quanto sia sempre grave l'ammettere che le frodi saranno possibili.

L'onorevole ministro, per quanto faccia, non petrà limitarle; perchè per lo meno la metà della tassa di registro e bollo sarà sempre perduta e non a benefizio dell'agricoltura, ma a chi sa per quanti altri scopi ai quali questa legge si presta.

Quindi spero che l'onorevole Magliani si persuaderà ora che, con la mia proposta all'articolo 1 che venne respinta, si sarebbe modificata in modo assai vantaggioso per le condizioni del bilancio questa legge, che egli non ha esitato a qualificare semenzaio di frodi. Io chiedevo appunto s'impedissero le frodi col determinare in qualunque modo che i mutui fatti con questa legge, e che saranno concessi con una tassa di registro ridotta alla metà, non dovessero servire ad altro scopo che non sia quello destinato ai miglioramenti agrari; poichè, se, per raggiungere questo scopo, si fossero anche dovute limitare le tasse di registro, lo scopo avrebbe legittimata la riduzione, che certamente niuno può invece approvare se avverrà per favorire mutui che non serviranno per nulla ai miglioramenti agrari.

Ed io, a questo proposito, onorevole ministro, mi permetto di ricordarle che la legge belga, come era stata proposta originariamente dal Governo, conteneva appunto la disposizione che io propongo.

L'onorevole ministro potrà forse rispondermi che una tale proposta non venne approvata dal Parlamento; ma ciò non toglie nulla del merito al Governo belga di averla presentata, come io avrei LEGISLATURA XV — 1º SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEUBRAIO 1886

fattomerito al Governo italiano se l'avesse fatta sua, anche senza speranza di vederla approvata. Imperocchè il Governo il quale deve essere rigido tutore del bilancio dello State, avrebbe fatto il proprio dovere nel proporre tutte le cautele possibili per impedire le frodi che ora l'onorevole ministro ha dovuto dichiarare che saranno, per effetto di questa legge, inevitabili. Dichiarazione grave che oggi si sarebbe risparmiata, e che non avrebbe per nulla pregiudicata l'autorità del Governo, se per avventura, come avvenne nel Parlamento belga, una proposta qualsiasi che avesse procurato di prevenire i danni temuti fosse oggi stata respinta.

Io, quindi, dopo le parole dell'onorevole ministro, ripresento quella proposta a questo articolo, poichè non si èvoluto accettarla all'articolo 1. E per tranquillare l'onorevole ministro, il quale teme che in conseguenza della presente legge possano avvenire frodia danno del bilancio, poichè non si determina la natura dei mutui, io domando che la tassa fissa di una lira pei contratti di mutui fino a lire 5000 sia concessa soltanto nei casi pei quali si provi che i mutui chiesti e ottenuti, furono, come si propone per i mutui ipotecari altitolo 2, integralmente, oin buona parte, impiegati per miglioramenti agrari o nella trasformazione della coltura. (Commenti).

Io credo tanto più necessaria questa disposizione dopo le parole dette ora dall'onorevole ministro delle finanze, che, a mio avviso, sono singolarmente gravi; poichè ci ha avvertito essere necessario tutelarsi contro le possibili frodi. Fino a quando siamo in tempo, dobbiamo impedire che esse sieno inevitabili, onde non avvenga poi che, mentre con un altro provvedimento legislativo si domanda l'aggravamento della tassa di registro e bollo, si debba, in conseguenza di questa legge e col pretesto di giovare all'agricoltura, temere che la tassa di registro e bollo sia indebitamente frodata anche nei casi in cui l'agricoltura non potrà averne alcun vantaggio. Ci pensi l'onorevole ministro, sarà grave la sua responsabilità se dovremo fra breve constatare che una legge istituita per favorire il credito agrario, servirà invece ad incoraggiare ben altre speculazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pavesi, relatore. Non posso seguire l'onorevole Lucca in questa ultima parte delle sue osservazioni, perchè mi troverei obbligato di rientrare nella questione fondamentale della legge, quella cioè che si riferisce alla specificazione delle somme.

È mio obbligo di rispondere una sola parola

all'onorevole Lucca, circa la prima parte del suo discorso.

Egli ha detto che la Commissione si era impegnata ad ottenere dal ministro delle finanze concessioni fiscali.

Veramente, il solo impegno che la Commissione ha assunto è stato quello di appoggiare, col massimo calore, le proposte di mitigazioni di tasse presso il ministro delle finanze. La Camera lo ricorderà.

Lucca. Ma io non ho mai detto questo.

Pavesi, relatore. Avevo inteso così. Allora non ho ragione di proseguire su questo proposito.

Aggiungerò solamente che la Commissione, col massimo zelo, ha patrocinato quella causa presso l'onorevole ministro delle finanze, e qualche cosa ha ottenuto.

Se non abbiamo potuto ottonere dall'onorevole ministro delle finanze, il quale ha la responsabilità del bilancio, la riduzione che l'onorevole Lucca, nel suo discorso di ieri, chiedeva, relativamente ai prestiti del primo titolo, abbiamo però ettenuto alcune concessioni, per quanto riguarda i centi correnti ipotecari.

E ei sembrano concessioni, lo diciamo subito, tutt'altro che lievi.

Ed infatti con l'onorevole ministro delle finanze si sarebbe concordata questa disposizione: "Le tasse di registro e bollo e ipotecarie, per i contratti costitutivi della ipoteca concessa a garanzia del conto corrente aperto da un Istituto di credito agrario, saranno ridotte alla metà di quelle ordinarie, stabilite dalle leggi di tassa ". Veda l'onorevole Lucca, che è una concessione non lieve quella che abbiamo ottenuto.

Ora devo chiedere alla cortesia dell'onorevole ministro delle finanze uno schiarimento; e ciec, se, approvata che sia la disposizione della quele ho dato lettura, non verrebbero alterate le attuali condizioni dei conti correnti ipotecari cioè se devono rimanere impregiudicate le disposizioni per le quali ora si paga la sola tassa ipotecaria (quando si tratta di un conto corrente), e non la tassa sul mutuo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Spero che l'onorevole Lucca, anche dopo gli schiarimenti avuti dell'onorevole relatore, non vorrà insistero nella sua proposta.

Darò, poi, una risposta alla interrogazione direttami dall'onorevole relatore; ed è che nulla resta innovato allo stato attuale di diritto e di fatto per le fiscalità de' mutui ipotecari fatti con LEGISLATURA XV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1886

ca abiali. Io he formulate una disposizione legislativa; spero che la Camera la approverà; ma evidentemente l'amministrazione non può variare, di autorità sua, lo stato attuale delle cose.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciucca della Scala, che ha presentato il seguente emendamento:

"I contratti di prestiti e gli atti costitutivi del privilegio sono seritti su carta da bollo di centesimi 50 e sono registrati con la tassa fissa di una lira.

Sciacea della Scaia. Ho presentato un emendamente col quale non chiedo altro se non che si mantenga in questa leggo la stessa condizione che stabilisce la legge vigente sul credito agrario.

Secondo l'articolo 9 della legge del 1869, i nutui concessi dagli Istituti di credito agrario nou sono soggetti ad altro che ad una tassa fissa d'ana lira. Non si tratta quindi di chiedere al bibencio dello Stato una diminuzione, poichè anche adesso per questi mutui non vi è tassa di registro.

Ora domando; facciamo noi una leggo coll'intendimento di migliorare le disposizioni di quella precedente, o intendiamo forse di migliorarla, aggiungendo la fiscalità, che nella precedente legge acu e'era; facciamo insomma una legge di riordinatuente finauziario, o una legge di miglioramento agrario?

Reco che cosa chiedo.

Perciò, uniformandomi ai principii della legge vigoute del 1869, e seguendo anche la legge del Belgio, che limita a pochi centesimi, per ogni 100 lire, la tassa di registro, insisto nel mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

indelli. Non voglio far perder tempo alla Camera; ni limito quindi a breve osservazione.

Quando verrà in discussione alla Camera il disegno di legge sulla riforma della legge di registro e bollo, bisognerà pensare a favorire i prestiti per sementi, che, secondo l'articolo 1960 del Codice civile, hanno un privilegio, e giovano tanto all'agricoltura, ed hanno quella specificazione della quale ha parlatol'onorevole Lucca. Sarebbe strano, infatti, che coloro i quali somministrano denari, che, senza dubbio alcuno, vanno ad alimentaro l'agricoltura, non debbano godere di quei benefini, che qui si accordano ai prestiti indistinti degli Istituti.

Si è presentata una legge di rimaneggiamento del registro per aggravarlo. E poi si è così larghi di facilitazioni in questa legge. Onorevole ministro delle finanze, ci rivedremo a Filippi!

Non voglio fare proposte, per non intralciare la discussione, e anche perchè questa è una questione, la quale troverà la sua sede opportuna nella discussione del disegno di legge sulla riforma della legge di registro e bollo.

Pavesi, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pavesi, relatore. La Commissione, udite le dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, relative alla inscrizione, a garanzia di sovvenzioni cambiarie, ritira l'emendamento aggiuntivo, da essa presentato, e prega la Camera di votare il seguente ordine del giorno:

"La Camera prende atto delle dichiarazioni del ministro delle finanze, a proposito delle tasse sulle inscrizioni a garanzia delle cambiali, e passa all'ordine del giorno. "

Cocco Ortu. (Della Commissione). Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cocco Ortu. La Commissione aveva proposto un emendamento riguardo alle tasse per le garanzie ipotecarie sui crediti nascenti dalle cambiali ed un'aggiunta intorno alla diminuzione della tassa per le garanzie ipotecarie sui conti correnti. In segnito alle dichiarazioni dell'onorevole ministro, la Commissione ritira l'emendamento e prega la Camera di votare l'ordine del giorno di cui si è data lettura. Però mantiene l'aggiunta riguardante la diminuzione della tassa per la garanzia dei conti correnti, su cui è d'accordo coll'onorevole ministro.

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di par-

Presidente. Ne ha facoltà.

Magliani, ministro delle finanze. L'onorevole Pavesi, d'accordo coll'onorevole Picardi, aveva proposto un'aggiunta per dichiarare esplicitamente che le ipoteche, a garanzia di mutui cambiari sono esenti dalle tasse ordinarie. Ora questa è una grave questione. Io ho dichiarato che attualmente si riscuote il diritto per le cambiali; e nello stato presente della legislazione e della giurisprudenza, non si può mutare questa condizione di cose.

L'onorevole relatore ha preso atto di questa dichiarazione con un ordine del giorno. Ora, questa questione non ha nulla a che fare coll'aggiunta che potrebbe rimandarsi all'articolo successivo, la quale riguarda i mutui agrari ipotecari in conto corrente.

Presidente. Dunque all'articolo 12 la Commis-

TORNATA DEL 12 FEEBRAIO 1886

sione proponeva due aggiunte. Una era la seguente:

" Queste disposizioni non si applicano ai mutui agrari ipotecari rappresentati da cambiali, nel cui bollo graduale trovasi per legge compresa anche la tassa di registro ".

Questa proposta la Commissione la ritira? Pavesi, relatore. Sì, la ritira.

Presidente. La seconda aggiunta è così concepita:

" Le tasse di registro, bollo ed ipotecarie per i contratti costitutivi della ipoteca di cui nel presente articolo saranno ridotto a metà delle ordinarie stabilite dalle vigenti leggi ".

Quest'aggiunta la Commissione la mantione? Pavesi, relatore. Sì, la mantiene.

Presidente. La Commissione propone poi il seguente ordine del giorno:

"La Camera, pronde atto delle dichiarazioni del ministro delle finanze a proposito delle tasse sulle inscrizioni a garanzia delle cambiali, e passa all'ordine del giorno.,

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Prego la Commissione di riflettere a questo. La proposta, letta testè dall'onorevole presidente, si riferisce ai conti correnti, di cui si parla nell'articolo successivo; per cui si può rimandarla ad esso più opportunamente. Non mi parrebbe conveniente parlare prima della tassa sui conti correnti e poi tener parola di questi nell'articolo successivo.

Presidente. La Commissione acconsente?

Pavesi, relatore. Acconsente. Si devrà quindi, naturalmente, rimandare all'articolo successivo anche l'ordine del giorno proposto dalla Commissione e che fu testè lette dall'onorevole presidente.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio Benissimo!

Presidente. Onorevole Sciacca della Scala, mantiene o ritira il suo emendamento?

Sciacca della Scala. Visto che la Commissione, il Governo e l'onorevole relatore, che tanto amore porta al credito agrario, non accettano il mio emendamento, non ho la forza di insistervi, giacchè so quello che valgo di fronte a tanta opposizione. Dichiaro però che voterò contro l'articolo, perchè esso effettivamente peggiora l'attuale no. I con la tassa fissa di 1 lira.,

stra legislazione sul credito agrario. Dall'altro lato aspetto che sia proposta nel bilancio questa nuova tassa, perchè si tratta veramente di una nuova

Magliani, ministro delle finanze. No!

Presidente. L'onorevole Lucca mantiene o ritira il suo emendamento?

Lucca. Debbo associarmi a quanto ha detto l'onorevole Sciacca della Scala, perchè, insistendo io, dopo la sua dichiarazione, presumerei troppo di me stesso. Deploro però che la minoranza della Commissione, che mi pare non fosse affatto contraria a questa mia proposta, oggi sia del tutto scom-

E giacche Governo e Commissione non l'accettano, benchè a malincuore, non insisto, abbastanza sodisfatto delle dichiarazioni che essa ha provocate dall'onorevole ministro, le quali ne dimostrarono la importanza e la opportunità.

Pavesi, relatore. La Commissione non vuol compromettere la legge; ecco quello che essa vuole onorevole Lucca! Mi pare che, dalle dichiarazioni che si sono fatte, l'onorevole Lucca dovrebbe comprendere che nella questione finale ci siamo impegnati con tutto il calore per ottenere tutto quanto era possibile.

Lucca. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucca.

Lucca. Una semplice dichiarazione all'onorevole relatore. Con la mia proposta, non ho avuta in verun modo la intenzione di pregiudicare la legge; e non credeva di pregiudicarla, perchè, onorevole relatore, Ella sa che l'emendamento, da me proposto, venne non da me soltanto riconosciuto utile e necessario per provvedere ai bisogni dell'agricol-

Può dolermi di dovervi rinunciare, ma assai più mi duole che una proposta la quale prima d'oggi e fuori di qui fu incoraggiata perchè ritenuta opportuna, oggi qui venga, non so per quale ragione, respinta.

Presidente. Dunque rimane l'articolo 12 come è stato proposto dalla Commissione e dal Governo.

- " I contratti di prestito sono scritti su carta da bollo da centesimi 50 e sono registrati con la tassa fissa di lire 1 quando sono inferiori a lire 1000; quando sono superiori a questa somma sono registrati con la tassa proporzionale stabilita dalla vigente legge sul registro, ridotta alla metà.
- "Gli atti costitutivi del privilegio sono scritti su carta da bollo da centesimi 50, e sono registrati

LEGISLATURA XV -- 1º SESSIONE -- DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 12 FERRAIO 1886

Pongo a partito quest'articolo. Chi l'approva

(È approvato).

"Art. 13. È valida a contare dalla data della iscrizione e per l'intiera somma iscritta qualunque sia la data della somministrazione dei fondi, l'ipoteca concessa da un proprietario e domino utile di beni rustici a guarentigia di un conto aperto in suo favore da un Istituto esercente il credito agrario.

Ora qui vi è l'aggiunta della Commissione proposta all'articolo 12 e rimandata a quest'articolo:

"Le tasse di registro, bello ed ipotecarie per i contratti costitutivi dell'ipoteca di cui nel presente articolo saranno ridotte a metà delle ordinarie stabilite dalle vigenti leggi. "

A quest'articolo si riferisce anche una proposta aggiuntiva dell'onorevole Peruzzi che leggo:

- " Sono ridotte alla metà di quelle stabilite dalle vigenti leggi le tasse di bollo, registro ed ipotecarie per gli atti costitutivi di ipoteche su fondi rustici concesse dai proprietari dei fondi stessi a guarentigia di conti correnti aperti a loro favore da un Istituto esercente il credito agrario.
- "I libretti a matrice, destinati alle ricevute delle singole somministrazioni e restituzioni di somme in conto corrente, saranno forniti gratuitamente dal ministro delle finanze agli Istituti summentovati, ed ogni ricevuta sarà registrata col diritto fisso di una lira. Qualora al termine del contratto risulti che le somministrazioni usufruite dal debitore per tutta la durata del conto corrente (al netto delle restituzioni) superino la metà della somma per la quale venne accesa l'ipoteca, l'Istituto sovventore pagherà sull'eccedenza per conto del debitore la tassa stabilita dalle vigenti leggi, ed a tal uopo riterrà, per tutta la durata del contratto, l'intero importare della detta tassa n.

Mi pare che questo articolo aggiuntivo dell'onorevole Peruzzi sarebbe pregiudicato, se fosse prima approvata l'aggiunta della Commissione, che si riferisce pure ai debiti ipotecari.

È d'uopo dunque che la Commissione ed il Governo esprimano il loro avviso.

Luzzatti. (Presidente della Commissione). La Commissione crede in parte di sodisfare, cel proprio emendamento, ai concetti espressi in quello dell'onorevole Peruzzi. Quindi consento interamente

nell'idea dell'onorevole presidente che ambedue sieno discussi unsieme.

Presidente. Allora do facoltà all'onorevole Perruzzi di svolgere il suo emendamento.

Peruzzi. Ho già svolto ieri nella discussione generale la mia proposta; la svolgerò anche oggi in poche parole entrando un poco più nei particolari.

Il mio concetto è questo:

Credo che il titolo 2º di questa legge provveda alle migliorie agrarie, ma che il 1º titolo non provveda abbastanza all'esercizio delle industrie agrarie, qualurque sieno le condizioni dell'agricoltura; e ritengo che il benefizio che si crede di fare, con lo stabilire conti correnti garantiti da ipoteche, non avrebbe nessuna efficacia, senza le disposizioni che mi sono permesso di proporre; imperocchè le tasse e le spese sono oggi così gravi, che sarebbe impossibile che un proprietario approfittasse di questa disposizione, altrimenti che, prendendo tutta la somma per la quale dovrebbe pagar tasse e spese per somme minori e per breve tempo prese, a misura dei suoi bisogni; non gli tornerebbe conto di pagare la tassa e le spese per tutta l'intera somma, per la quale darebbe ipoteca per ottenere il conto corrente.

E ciò sarobbe pericolosissimo, costituirebbe un peggioramento della condizione attuale della proprietà. Rispetto ai conti correnti ipotecari, le condizioni dell'industria agraria sarebbero molto inferiori alle condizioni in cui si trovano le industrie e i commerci; perchè, mentre gli industriali e i commercianti, se hanno capitali rappresentati da titoli, possono depositarli in garanzia ed ottenere l'apertura di conti correnti, prendendo e restituendo le somme a misura del bisogno; per l'agricoltura questi conti correntinon si potrebbero fare utilmente, attesa la necessità di pagare la tassa, nell'atto della inscrizione, per tutta la somma per la quale il conto corrente sarebbe aperto, ancorchè parzialmente usato.

Ho sentito dire da molti, qui nella Camera, che a questa legge spiri un vento poco favorevole, perchè si dice da alcuni: con questa legge si favorisce l'indebitamento dei proprietari agricoltori; ed io credo che ciò sarebbe vero, rispetto a questo articolo, se si lasciasse quale fu proposto. Ora vorrei eliminare appunto questo pericolo, e vorrei che la ipoteca, costituita a garanzia di un conto corrente, producesse gli stessi effetti presso l'Istituto di credito agrario, di quello che produce il deposito dei titoli. Vorrei che si aprisse un conto corrente per mezzo di chèques, e che potesse esser somministrato danaro, a misura del

LEGISLATURA XV - 1º SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1886

bisogno, e restituito quando si vendono i prodotti, e che si avesse interesse a prenderne il meno possibile ed a restituirlo il più presto possibile.

In altri termini la mia proposta è questa. Si paghi la metà della tassa sopra la somma per la quale è aperto il conto corrente nell'atto della costituzione della ipoteca.

L'Istituto di credito agrario dia i libretti di chèque, come si suol fare per gli altri conti correnti, forniti a lui dal ministro delle finanze con le debite garanzie ed ogni ricevuta di somma somministrata in conto corrente, del pari che ogni ricevuta di somma restituita in conto corrente sia registrata con la tassa fissa di una lira. In questo modo si avrebbe sempre la data certa per la decorrenza delle somme date e delle somme restituite. L'Istituto di credito agrario si ritenga in mano l'intera tassa dovuta per l'intera somma per la quale è stata iscritta l'ipoteca. Se alla fine del contratto sarà stato preso più della metà (tenuto conto delle restituzioni e per tutto il tempo) della somma per la quale è inscritta l'ipoteca, l'Istituto di credito agrario paghi per conto del debitore la tassa, per il di più, a termini delle vigenti leggi. In caso diverso la tassa sarebbe stata pagata per la metà di quella prescritta dalla legge, e la ritenuta sarebbe restituita al debitore al termine del contratto di conto corrente ipotecario.

Questo sistema mi pare che arrocherebbe anche un altro vantaggio, oltre a quello di tutelare gli interessi dell'erario; sarebbe un incentivo a che il proprietario, costituita l'ipoteca seltanto come garanzia del conto corrente, avesse l'interesse di prendere la minor somma possibile, e la restituisse al più presto possibile. Capisco come pessa forse sembrare necessario un maggior studio su tale proposta, ma confido che questo studio possa essere stato fatto dal Ministero e dalla Commissione; e mi auguro che essi vorranno esporre in proposito la loro opinione conformemente alla mia che credo favorevole all'interesse dell'agricoltura ed anche a quello dell'erario, perchè il numero di questi conti correnti andrebbe probabilmente crescendo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Anzi tutto pregherei l'onorevole Peruzzi di osservare che i conti correnti non sono soggetti a nessuna tassa; e quindi non vi è differenza tra il conto corrente a favore del commerciante, dell'industriale o dell'agricoltore. Quando l'agricoltore o il proprietario deposita una somma presso un istituto e si fa aprire un conto corrente, il conto corrente non è soggetto ad alcuna tassa. Sicchè non vi è sotto

questo punto di vista, la differenza a carico dell'agricoltore a cui accennava l'onorevole Peruzzi.

Il suo emendamento consta di tre parti. Con la prima parte si propone che quando a garanzia di un conto corrente sta un mutuo con ipoteca, la tassaipotecaria e le tasse analoghe di registro e di bollo siano ridotte alla metà. Ora questa parte dell'emendamento io l'ho già accettata e la Commissione ne ha reso conto alla Camera. L'ho accettata perchè mi pareva una conseguenza della disposizione già votata dalla Camera stessa, cioè che si riducano a metà le tasse de' mutui agrari che sono garantiti da privilegio. La diversità della garanzia non deve importare diversità di trattamento. Quando il mutuo è garantito da ipoteca deve avere lo stesso trattamento di favore che ha il mutuo garantito da privilegio. Ecco perchè ho accolta questa prima parte della proposta dell'ono. revole Peruzzi.

Le altre due parti dichiaro di non poterle accettare. E così non potrei accettare che il ministro delle finanzo distribuisca gratuitamente i libretti di questi conti correnti con analoghe ricevuto, da registrarsi con la tassa fissa di una lira.

Pregherei quindi l'onorevole Peruzzi di contentarsi dell'accettazione della prima parte del suo emendamento, che è veramente la parte sostanziale.

Peruzzi. Domando di parlare per una dichiarazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Peruzzi.

Peruzzi. Dichiaro che della seconda e della ter za parte del mio emendamento io non era interamente sodisfatto; e le avevo proposte unicamente per vedere se riescivo a piegare il cuore dell'onorevole ministro delle finanze che, animato dal desiderio di tutelare l'interesse dell'erario, mi era stato detto non favorevole alla prima parte; rna quando egli accetta la prima parte, dichiare che non insisto sulle altre due, le quali, lo ripeto, avevo proposte come mezzo per ottenere l'approvazione della prima parte, la quale è importante in questo senso; che quando si riduca la tassa alla metà, allora conti correnti, credo, se ne faranno e prenderanno un maggior incremento con vantaggio dell'agricoltura e dell'erario.

Se fate pagare e tasse e spese per 100,000, mentre il correntista ne prenderà 10,000 o 20,000, al conto corrente sarà preferito il mutuo di tutta la somma, cel rischio che una buona parte sia male spesa; laddove se scemate tasse e spese, l'agricoltore, cui basterebbe di aver la sicurezza di aver ciò che gli occorresse in annate cattive q

LEGISLATURA XV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORMATA DEL 12 FEEBBAIO 1886

che dovrebbe aspettare prezzi più favoreveli per vendere, per restituire il debito quando abbia buone raccolte e commercio più attivo, farà il conto corrente e se ne varrà nella minor possibile misura. Il debito per tutta la somma a risparmio di spese e tasse, espone al pericolo che una gran parte della somma presa a mutuo sia sciupata, perchè quando i denari sono in cassa generalmente si spendono, e spesso con poco profitto.

Presidente. Rileggo l'articolo 13:

"Art. 13. È valida a contare dalla data della iscrizione e per l'intiera somma iscritta qualunque sia la data della somministrazione dei fondi, la ipoteca concessa da un proprietario o domino utile di beni rustici a guarentigia di un conto aperto in suo favore da un Istituto esercente il credito agrario n.

Qui viene l'aggiunta della Commissione accettata dal Governo:

"Le tasse di registro, bollo ed ipotecarie per i contratti costitutivi dell'ipoteca di cui nel presente articolo saranno ridotte a metà delle ordinarie stabilite dalle vigenti leggi 7.

Poi verrebbe la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Peruzzi.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. La prima parte dell'emendamento dell'onorevole Peruzzi, che è stata accettata, è conforme a quella concordata tra Commissione e Governo. Potrebbe egli quindi rimettersi a questa.

Presidente. Onorevole Peruzzi, mantiene o ritira il suo emendamento?

Peruzzi. Sono contentissimo e ritiro il mio emendamento.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 13 coll'aggiunta della Commissione, di cui ho dato lettura. Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

Rimane ora l'ordine del giorno presentato dalla Commissione. Ne dò lettura:

"La Camera prende atto delle dichiarazioni del ministro delle finanze, a proposito delle tasse sulle iscrizioni a garanzia delle cambiali, e passa all'ordine del giorno n.

Lo pongo a partito. Chi l'approva, si alzi. (È approvato).

"Art. 14. Per tutte le convenzioni comprese le cambiarie ed anche quelle in cui si obblighi una sola delle parti, consentite ai termini delle precedenti disposizioni, il solo crocesegno del debitore che dichiari di non sapere scrivere è sufficiente per tutti gli effetti di dritto, ed è equiparato alla firma autentica. L'atto però deve essere controfirmato da due testimoni capaci d'intervenire validamente negli atti pubblici a termini delle leggi vigenti ed autenticato da un notaio, o dal Sindaco, o dal giudice conciliatore. L'autenticazione è sempre gratuita n.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Frola.

Frola. L'articolo di cui fu data lettura contiene, a mio avviso, disposizioni di qualche gravità, sulle quali mi permetto di richiamare brevemente l'attenzione della Camera. Voglio accennare alla disposizione con la quale è stabilito che il solo crocesegno del debitore che dichiari di non sapere scrivere, è sufficiente per tutti gli effetti di diritto, ed è equiparato alla firma autenticata. Voglio anche accennare all'altra disposizione per cui l'autenticazione ad un atto può esser data non solo da un notaio, ma anche dal Sindaco e dal giudice conciliatore. Nella relazione della Commissione parlamentare ed in quella che precede il disegno ministeriale ho cercato invano la giustificazione di queste disposizioni che, ripeto, hanno qualche gravità in questo disegno di legge. Rendere accessibile il credito agli illetterati: si accennò nella relazione parlamentare; e questo credo sia stato, forse, l'unico motivo che indusse a proporre l'articolo 14.

Ma, per quanto sia tale scopo lodevole, a me sembra che esso non sia sufficiente per venire ad urtare, in un modo così diretto e, dirò anche, così violento, contro le disposizioni del Codice civile nonchè del Codice di commercio: poichè queste disposizioni contenute in questo articolo sono pure estese a tutte le operazioni cambiarie. E basta accennare questo fatto, per vedere quali difficoltà sorgeranno nelle operazioni commerciali.

Sono noti i motivi che indussero a togliere il crocesegno e specialmente nel chirografo obbligatorio; io non voglio ripeterli oggi alla Camera. Dirò solo che si vide da gran tempo la necessità di circondare il chirografo obbligatorio di più rigorose prescrizioni che non fossero quelle ordinate per atti di tutt'altra natura. Si trovò necessario di circondare di rigorose disposizioni la prova della obbligazione, quando risultasse da un chinagrafo obbligatorio; e queste rigorose disposizioni non possono venir meno, nel caso concreto.

LEGISLATURA XV - 1º SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1886

Fu detto ieri che si deve modificare il Codice civile, quando i progressi dei crediti, delle industrie, dei commerci richiedono che quelle disposizioni siano rivedute, o modificate. Ma io credo, che in questa disposizione non si tratta di progresso, ma di regresso: e che non si debba venira ad urtare, come ho detto, in un modo così diretto, e così violento, il Codice civile, e le leggi commerciali che ci governano.

L'esperienza dimostrò che era troppo pericoloso l'ammettere la sola sottoscrizione anche nel chirografo, e quindi la legge prescrisse che nel chirografo, in quell'atto cioè in cui una sola delle parti si obbliga, questa scrivesse per intero l'atto, e che si aggiungesse a tutte lettere la somma, od un buono approvato indicante per disteso la somma per la quale si assumeva la obbligazione. Quindi non appare fondata la disposizione che sancisce la validità del solo crocesegno, sia nelle obbligazioni cambiarie, sia nelle altre convenzioni previste da questo disegno di legge.

Quanto poi al voler giovare alle classi meno istrutte, credo sia pur facile la risposta; poichè è appunto la classe meno istrutta quella che ha più bisogno d'essere cautelata, per non cadere in inganni.

Inoltre, se si vuol giovare alla classe meno istrutta, ammettendo il principio, non si potrebbe limitare quell'estensione assoluta che è prevista da questo disposto di legge per tutte le convenzioni, comprese le cambiarie, rispetto alla somma che è oggetto del contratto?

Nè io credo che questa limitazione sarebbe odiosa, come parmi d'avere visto accennato nella relazione della Commissione parlamentare; poichè ben sappiamo come, in tema di prove di obbligazioni, esistano nelle leggi che ci governano espresse limitazioni appunto perchè occorre circondare questa prova di cautele e di rigorose prescrizioni.

Quindi io farei proposta che si sopprimesse puramente e semplicemente l'articolo 14.

In via subordinata, qualora la Commissione ed il Ministero non volessero accettare questa soppressione, proporrei di aggiungere alle parole "consentite a termini delle precedenti disposizioni,, queste altre: "non eccedenti però la somma di lire mille,.

Una sola parola mi resta a dire, quanto alla seconda parte di questa disposizione, la quale, pare a me, sia di massima importanza.

Il disegno ministeriale ammetteva l'autentica del notaio, del sindaco, dell'usciere, del segretario comunale e del giudice conciliatore. La Commissione modificò il disegno ministeriale, e ritenne che si dovesse togliere l'autentica dell'usciere e del segretario comunale, mantenendo però l'autenticazione del sindaco e del giudice conciliatore.

Io credo che si debba andare più in là, e che si debba togliere l'autenticazione a queste persone, cioè al sindaco e al giudice conciliatore. Si tratta di un atto non conforme alle attribuzioni del sindaco e del giudice conciliatore, di un atto che deve essere ricevuto con tutte le formalità che sono comuni a tutti gli atti pubblici.

Quindi secondo me solamente il notaio può essere chiamato ad autenticare l'atto, quale è previsto nell'articolo 14.

Inoltre è facile la osservazione.

In un grande centro il sindaco ed il giudice conciliatore hanno ben altre occupazioni, che non siano quelle di venire a prendere atto dei prestiti ovverosia dei privilegi costituiti dalla presente legge, e nei comuni piccoli i sindaci ed i giudici conciliatori, per quanta cognizione abbiano delle attribuzioni, che sono loro relative, possono non avere le cognizioni legali, che sono necessarie per l'autenticazione degli atti di cui si parla in questo articolo.

Quindi ponendo fine al mio dire, riassumo le mie proposte; propongo la soppressione dell'articolo 14; in via subordinata propongo che dopo le parole " consentite ai termini delle precedenti disposizioni, si aggiungano le altre: " non eccedenti però la somma delle lire mille ".

Infine propongo che siano concellate le parole: " o dal sindaco o dal giudice conciliatore ".

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Favesi, relatore. Rispondo poche parole all'onorevole Frola.

Abbiamo molti, troppo analfabeti in Italia! Se ne sa il numero spaventoso! Si può deplorarlo, ma non si muta.

La Commissione è partita da questo concetto: che le leggi si debbano adattare all'ambiente pel qua'e seno fatte. Esigere, per certe minuscole operazioni, l'autenticità dell'atto e le spese relative, è parso alla Commissione che non fosse pratico. Perchè ricacciare tutta la minuta clientela che non sa scrivere nelle braccia dell'usuraio? I congressi, le petizioni, i comizi chiedono urgentemente questa disposizione. Non c'è poi ralla di così strano nella validità del crocesegno, anche se si ha riguardo ai precedenti legislativi. Sotto il regime del Codice austriaco, esso ha funzionato benissimo e noi l'abbiamo anche nel nostro Codice di procedura penale.

Quanto alla proposta di concedere, entre certi

LEGISLATURA XV — 12 SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNAT DEL 12 FEBBRAIO 1886

limiti, la validità del crocesegno, la Commissione non sarebbe aliena, se l'onorevole Frola insistesse è se l'onorevole ministro consentisse, di accostarsi a quell'ordine di idee, cioè di ammettere la validità del crocesegno solo fino ad una somma da determinarsi.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Due sole parole per osservare all'onorevole Frola che, se la disposizione contenuta nell'articolo 14 dovesse peccare di qualche cosa, peccherebbe di troppo progresso, non di regresso. Si è detto, per giustificarla, quanto occorreva nelle relazioni del Ministero e della Commissione. Io mi limito ora a notare all'onorevole Frola, che Comizi agrari, associazioni, Banche popolari, senza distinzione di regioni, domandano tutti questo beneficio, in modifica alla legislazione esistente. Quindi non potrei consentire alla soppressione da lui proposta.

Però convengo con l'onorevole Frola nel concet to che, trattandosi di una istituzione, della quale facciamo un primo esperimento, sia cosa opportuna restringere la somma; anche perchè, nelle diverse domande fatte all'oggetto, parecehie esprimono il desiderio di accettarla, limitando la somma.

Consento dunque con la Commissione nel senso che, restando fermi il concetto dell'articolo 14, e la sua dizione, venga esso limitato fino alle lire 3 mila; e quindi propongo che si dica: " per tutte le convenzioni, non eccedenti la somma di lire 3 mila..., e poi come segue.

Presidente. Onorevole Frola, si accontenta?
Frola. La Commissione e l'onorevole ministro
presente de me esposto, che sia

convennero nel concetto da me esposto, che sia necessario di fare una limitazione; or dunque pare a me si sarebbe dovuta accettare anche la proposta delle lire mille. Credo troppo superiore al bisogno quella di lire tre mila. Pregherei la Commissione e l'onorevole ministro di volere scendere alle lire mille, per impedire appunto quelle frodi, che possono avvenire.

Prego poi anche ministro e Commissione di esprimere il loro avviso sulla seconda parte delle mie proposte che concerne l'eliminazione delle persone, che devono ricevere questi atti, ed autenticarli, del sindaco e del giudice conciliatore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pavesi, relatore. Prego l'onorevole Frola di scusare la involontaria dimenticanza. La Commissione persiste a credere che il sindaco sia l'ufficiale pubblico meglio indicato per la autenticazione del crocesegno di cui è cenno nell'articolo. Ed è dolente di dover pregare l'onorevole Frola di non insistere su questo punto.

Presidente. Dunque la Commissione non accetta il secondo emendamento proposto dall'onorevolo Frola e si unisce al ministo per rispetto al primo,

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Per amore di pace, e per far passare questo disegno di legge, che mi pare tanto utile, ho detto: lire tre mila. Consideri l'onorevole Frola che, sino a tre mila lire, il mutuo è di così lieve entità, che non bisogna privare del beneficio di questa disposizione i piccoli agricoltori, che sono quelli in cui soccorso vogliamo venire. Se riduciamo ancora la somma, aliora tanto vale cancellare la disposizione, perchè non avrebbe alcun effetto.

In quanto poi ai funzionari chiamati ad atttenticare, credo opportano lasciare il sindaco ed il giudice conciliatore, per le ragioni esposte dall'egregio relatore.

Presidente. Dunque, onorevole Frola, insiste nel suo emendamento?

Frola. Avendo in qualche modo raggiunto lo scopo, non persiste nel mio emendamento.

Presidente. Dunque rileggo l'articolo 14 con la modificazione concordata tra il Governo e la Commissione:

"Per tutte le convenzioni non eccedenti le lire 3000, comprese le cambiarie ed anche quelle in cui si obblighi una sola delle parti, consentite ai termini della precedenti disposizioni, il solo crocesegno del debitore che dichiari di non sapere scrivere è sufficiente per tutti gli effetti di dritto, el è equiparato alla firma autenticata. L'atto però deve essere controfirmato da due testimoni capaci d'intervenire validamente negli atti pubblici a terraini delle leggi vigenti ed autenticato da un notaio, o dal sindaco, o dal giudice conciliatore. L'autenticazione è sempre gratuita.

Pongo a partito quest'articolo. Chi l'approva, si alzi.

 $(\hat{E}\ approvato).$ 

"Art. 15. Qualcuque patto che scemi a danno del conduttore i benefizi della presente legge sarà nullo ".

Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti,

LEGISLATURA XV -- 1º FESSIONE -- DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1886

Prinetti. Impressionato dallo parole calorose con le quali ieri l'onorevole ministro di agricoltura ha risposto alle parole di censura, rivolte da me a questo articolo, ho ponderato seriamente le obiezioni che a prima vista mi erano venute in mente contro questo articolo della logge che si discute. E il frutto delle mie riflessioni è quello di aver dovuto ribadi ce e rinvigorire nell'animo mio queste obiezioni. L'onorevole ministro mi diceva ieri: io non consentirò mai che questa legge venga fatta a pezzi; piuttosto la lacererò con le mie mani.

Ma, onorevole ministro, la legge può stare perfettamente, anche senza l'articolo che io propongo di omettere, in tutta la parte vera ed intrinsecamente giovevole ai conduttori di fondi per tutti quei vantaggi che essa può loro arrecare; perchè quella maggior facilità di mutui che voi concedete, quella forma affatto peculiare di pegni che instituite e che rappresenta per i conduttori di fondi una eccezione al diritto comune, tutta questa parte resta integralmente o può portare i suoi effotti.

Ma perchè volete voi entrare nelle contrattazioni private, ed imporre a queste contrattazioni, norme e vincoli, quando non vi è, lo ripeto ancora una volta, nessuna tutela da esercitare, nessun fatto turpe de impedire?

L'onorevole ministro dicava ieri che nel Codice civile vi sono, a decine, a centinaia forse gli esempi simili a questo, nei quali lo Stato entra nelle contrattazioni privato, ed impedisce ai contraenti di derogare ai diritti che la legge loro conce de.

Non ho presenti tutti i casi, e molto meno ho in animo di annoiare la Camera facendone un esame, però ammetto perfettamente come dei casi possano esistere nei quali lo Stato adempia ad un obbligo di tutela verso individui, o verso classi che, nello svolgimento dell'attività loro, per considerazioni estraneo alla loro volontà, si trovano in una condizione inferiore agli altri contraenti con cui sono chiamati a con'arattare; ma questo non è il caso, onorevole ministro; in base a questa legge noi vedremo rinnovarsi contratti di affitto dove il locatore è immensamente più debole c'el conduttore; perchè dunque verrete voi impedire ai contraenti i quali si trovino nell'ambito unico e solo del loro diritto privato di modificare i loro rapporti come meglio loro talenta?

Ora, per questa via voi arriverete a conseguenze dannose per quelli stessi a cui volete giovare, perchè è impossi'oile negare che vi saranno casi nei quali la derega a questi diritti fatti dalla parte del condutt gre sarà compensata da parte

del locatore con assai maggiore moderazione nelle, sue pretese, specialmente in quella regione che mi onoro di rappresentare in quest'Aula, dove l'affitto dei fondi è considerato come una industria agricola che si esercita, ed è considerato oggicome un solido e sicuro impiego di capitali.

Ebbene, vedrete sovente come i proprietari di quelle città non mirino a ricavare un gran frutto dal loro capitale, ma come mirino pirittosto ad assicurare il loro reddito che essi vengono a stabiliro nei loro contratti, ed assicurarli in modo che esso sia superiore ad ogni dubbio, ad ogni eccezione.

Ebbene, quale maggiore cautela può avere un proprietario che non avrà diritto di privilegio su tutti gli enti di proprietà del conduttore che si trovano sul fondo? E se il conduttore, per ragioni sue di vita inevitabili, per ragioni di economia privata, è disposto a derogare a questo articolo di legge che noi stiamo votando, per ottenere una diminuzione nell'affitto che sarà chiamato a pagare, perchè volete voi impedirlo?

D'altra parte, crede l'onorevole ministro che sarà efficace questa disposizione che vuole introdurre nella legge? Quando questa legge sarà votata, potranno sempre i proprietari ed i locatori mettere come condizione dell'affitto una inscrizione ipotecaria preventiva fatta sopra una stessa legge su tatti i possessi del conduttore, nelle scorte e nei frutti.

Ed allora la legge sarà ancora dell'sa; non vi sarà altro incomodo che introdurre un' altro patto naturale nell'istrumento, che sarà compilato.

Ma, onorevole ministro, patti di questa natura, in cui si vuol forzare l'ambiente dei rapporti privati, con cui si vuol riuscire a questo che i rapporti fra locatori e conduttori sieno in tutta Italia fatti alla stessa maniera, tutelati ognigiorno d'allo Stato, patti di questa natura sono contrari alla libertà, non hanno efficacia, conducono sovente lo Stato sopra una via, che credo nociva e dannosa.

In quest'Aula, lo ripeto ancora una volta, ho udito soventi pronunziare la parola libertà. Ebbene, io credo di essere a nessuno secondo nel culto puro e geloso per la libertà stessa; ebbene, questo sentimento io invoco ora dall'onorevole Grimaldi, che è un vecchio liberale (Si ride), cioè, un giovane liberale; e gli domando se crede che lisposizioni simili siano conformi agli ideali, che al bergano nel suo animo. Lo invito ancora una volt, la considerare se possa essere efficace questa dispos izione, se possa essere giusta, e ancora se, per aviventura, in molti casi non sia per essere

DISCUSSIONI TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1886 LEGISLATURA XV · 1ª sessione

dannosa a quegli stessi, a cui egli vorrebbe gio-

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. La questione, che viene ora fatta sull'articolo 15, fu anche ieri, non dirò accennata solamente, ma trattata di proposito. E come la riflessione ha ribadita nell'animo dell'onorevole Prinetti l'idea che questo articolo non ha ragione di essere; essa ha ribadita in me l'idea totalmente contraria.

Egli, con gentili parole (meno la parola vecchio) (Si ride) ha invocato il culto alla libertà; ma mi permetta di fare una considerazione. È vecchio l'adagio che chi fa leggi inventa frodi; e questo trova ragione nel fatto conosciuto, che, fatta una legge, si ritiene quasi impossibile, che il legislatore possa prevedere tutte le frodi, che alla esecuzione ed applicazione di essa possano esser fatte. Ma per quanto sia vero ciò, non è men vero dall'altra parte, che il legislatore è in obbligo almeno di prevenire quelle frodi, che si presentano spontaneamente al suo pensiero, quando concepisce le ragioni di una legge.

Ora è evidente, che, se noi non ponghiamo l'articolo 15, rendiamo assolutamente inefficace la legge. Capisco che l'articolo 15 avrebbe potuto definirsi una offesa alla libertà dei patti, quando avessimo annullato addirittura il privilegio del locatore. Ma noi, che siamo stati giusti, nell'ammettere il diritto del locatore, e nel restringerlo esclusivamente a ciò che costituisce la vera essenza del suo privilegio; abbiamo il diritto di adottare la disposizione, che ora si discute.

Comprendo, come dice l'onorevole Prinetti, che fra locatore e conduttore, dopo questa legge si verrà a patti; sarà quel che sarà; se la vedranno essi nel loro interesse. Ma noi, che facciamo una legge creante un privilegio, allo scopo di far sì che il credito sia accessibile specialmente ai piccoli agricoltori o conduttori di fondi; non dobbiamo poi volere che essa venga facilmente distrutta, con un patto qualunque, fra locatore e costruttore. Capirei che si combattesse il principio, che informa la legge; ma, accettato questo come lo ha accettato la Camera, non si può volere che diventi un trastullo, quando alla volontà delle parti piacesse di emanciparsene.

Se essa è buona, facciamo che la si segua; evitiamo una frode, cho si presenta troppo evidente al nortro pensiero.

Dunque l'articolo 15 non è se non l'efficace e reale sanzione, perchè tutte le disposizioni prece-

dentemente votate abbiano la loro esecuzione. Ne è vero poi che non vi sia alcuna ragione per far questo; perchè, come ieri ho detto, si è fatto lo stesso in tanti altri casi. Io, al pari dell'onorevole Prinetti, non voglio tediare la Camera e citare tutti gli esempî contenuti nel Codice e nelle leggi speciali, nei quali è detto che coi patti privati non si può modificare il disposto della legge. Vedrebbe l'onorevole Prinetti, se lo facessi, che in tutti questi fatti si restringe la libertà; ma la si restringe per una ragione d'interesse pubblico.

Camera dei Deputat ~

E giacchè mi soccorrono in questo momento due esempî, domando io: per qual ragione non si possono stipulare patti sulla oredità di persone vi-

Perchè non si può dal donante rinunziare al diritto della rivocazione del dono per sopravvegnenza di figli? Anzi si può in questi casi dubitare se davvero vi sia una ragione di pubblico interesse.

Eppure la libertà in questi due casi, come in altri, è limitata.

Orbene, noi qui creiamo un privilegio, che ha lo scopo più volte accennato; ed è naturale che dobbiamo fare in modo che questo privilegio non venga distrutto, e si possa raggiungere lo scopo propostoci. Quindi pregherei l'onorevole Prinetti di non insistere; e ad ogni modo pregherei la Camera di votare questa disposizione, senza la quale tutti gli articoli, che abbiamo votato, potrebbero restare addirittura lettera morta. Essa ricordi che una ragione di pubblico interesse ispira la legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

Picardi, (Della Commissione) Volevo aggiungere poche osservazioni a quelle così splendidamente esposte dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

La questione sollevata dall'enerevole Prinetti può avere due applicazioni, o nei rapporti coll'istituto mutuante, o nei rapporti con il locatore.

Pare che egli non s'interessi di regolare la questione nei rapporti cogli istituti mutuanti, perchè le sue esservazioni, per quanto ho inteso, erano limitate alla intangibilità delle disposizioni di questa legge nei rapporti cel locatore. Io credo che l'articolo proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione meriti l'accoglienza della Camera sotto l'uno e sotto l'altro rapporto.

Non dirò langamente dei rapporti degli istituti di credite.

Li non c'è un contratto libero, e una volta che questi prestiti non sono concessi con tutte quelle garanzie a tutti i privati, la contrattazione non è

ARRIGHATURA AV - 1º SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1886

libera, la contrattazione è monopolizzata dagli istituti di credito. Quindi era necessario d'infrenare la libertà dei mutuanti, appunto perchè libera contrattazione non c'era. Era necessario che vincoli si ponersero nell'interesso dell'agricoltura, affinche g'istituti di credito non potessoro menomamente abusare mentro avevano acquistato tutte quelle agevolezze, tutti quei benefizi che la legge loro largiva. Quindi la limitazione nei rapporti con gl'istituti di credito, trova la sua ragionevole sussistenza nel correspettivo delle guarentigie e dei privilegi agli istituti di credito concessi.

Però direbbe l'oncrevele Prinetti, che queste ragioni nen possono militare nei rapporti col locatore. Ma nei rapporti col locatore milita un altro principio che è quello dell'ordine pubblico, ossia dell'interesso generale. Se nei facciamo una legge, non per garantire interessi di privati, ma per cerear di promuovere lo svolgimento delle industrio agrarie, che tutti sostengono ragionevolmento essere in condizioni deplorevoli, noi dobbiamo questo interesse pubblico garantire sotto tutti i riguardi, con tutti i mezzi che ci riescano possibili.

E nei abbiamo non uno, ma parecchi esempi nella legge comune in cui è interdetto a privati di potero con patti speciali derogare a quei principii di legge che sono fondati sopra un principie d'ordine pubblico.

Difatti, signoti, sarebbe oggi permesso di poteri consentire l'irredimibilità del canone enfiteutico? No, vi dice la legge. E questo perchè, nell'interesse della circolazione delle proprietà, la convenzione privata non può revocare questa disposizione di legge che è fondata sopra un principio di ordine pubblico.

Potreste, con una convenzione privata, rinunziare al benefizio della fatura prescrizione? No, perchè la teggo victa che questo benefizio si possa rinunziare prima che siasi acquistato.

Dopo acquistato il benefizio della prescrizione lo potete rinunziare, ma prima no, perchè la rinunzia varrebbe la distruzione dell'istituto della prescrizione.

Danque, se è vero che i vincoli stabiliti con questa legge a benefizio dell'agricoltura sono fondati sepra un principio d'ordine pubblico, razionalmente la disposizione, da noi proposta, è giusta e la Camera, senza offendere menomamente i principii del giure, la dovrebbe approvare.

Ma volendo l'onorevole Prinetti far notare come possa essere facilmente eluso e frodato questo concetto della legge, allegava un esempio che non è facile nella pratica a verificarsi. Egli diceva: ma il locatore, per condizione dell'atto di affitto potrà imporre all'inquilino l'obblige di dichiararsi debitore di una somma e di concedere a lui il privilegio. Ora, signori, quando un uomo arriva al punto di dichiararsi debitore di una somma che egli realmente non deve, io dice che quest'uomo non merita la tutela della legge, nè la protezione dello Stato. Ciò insegnavano i nostri antenati quando ci tramandavano il noto precetto: diligentibus iura succurrunt.

Quindi il solo caso di frode che ha potuto additare l'onorevole Prinetti è un caso impossibile a succedere, e se succedesse, direi che può avvenire solamente fra i cretini, ai quali qualunque tutela voglia estendere la legge, resterà sempre inefficace.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'enorevole Prinetti.

Prinetti. Mantengo semplicemente la mir, proposta di soppressione dell'articolo con po ca speranza che la Camera la voglia accogliere, ma a quest'ora non credo di dover ritrattare le ragioni che sono state addotte dall'onorevole. Picardi; solamente dichiaro che non mi hanno punto convinto.

Presidente. Sta bene; Ella propone la soppressione dell'articolo; coloro che approvano la sua preposta voteranno contro l'articolo.

Lo rileggo:

"Art. 15. Qualunque patto che scemi a danno del conduttore i benefizi nascenti dalla presente legge, sarà nullo ".

Pongo a partito questo articole.

Chi l'approva si alzi.

(Dopo prova e controprova l'articolo è approvato).

Così rimane esaurito il Titolo I di questo disegno di legge.

Rimanderemo a lunedì il seguito di questa discussione.

Risultamento della votazione a scrutinio segreto di un disegno di legge fatta durante la seduta.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I segretari Fabrizi e Mariotti numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge

LEGISLATURA XV — 1º SESSIONE — DISCUSSIONI — VORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1866

relativo alla costruzione di un edificio ad uso di | quella dell'enerevole Levite, concernenti la strada dogana e capitaneria nel porto di Bari.

Presenti e votanti...... 209 Maggioranza . . . . . . . . . . . . 105 Voti favorevoli. . . 147 Voti contrari... 62

(La Camera approva).

# Annunzio di varie domande d'interrogazione.

Presidente. Comunico alla Camera diverse domande d'interrogazione, che furono testà presentate al banco della Presidenza. La prima è la seguente:

"I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulla costruzione della ferrovia Eboli-Messina-Cerda e su tutte le altre linee delle provincie meridionali e della Sicilia.

> " Nicotera, Di Blasio Vincenze, Picardi, Di Saint-Bon, Curcio, Miceli, Finocchiaro-Aprile, Cuccia, De Lieto, Di Sant'Onofrio, Maurigi, De Seta, Rinaldi Antonio, Bonajuto, Sciacca della Scala, Di Camporeale, Di Gaeta, Del Giudice, Lacava, Farina Nicola, Sprovieri, Francica, Di San Giuliano, Cordova, Alimena, Bonavoglia, Cefaly, Riccio, Romeo, Vetere, Damiani, Indelicato, Vellaro, Rossi, Melodia, Macry, De Cristofaro, De Filippis ".

Poi viene una domanda d'interrogazione dell'onorevole Lovito, che è la seguente:

" Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sull'andamento dei lavori della linea Sirignano-Lagonegro-Castrocucco.,

Viene poi una interrogazione dell'onorevole Picardi:

"Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onore. vole ministro dei lavori pubblici in ordine al servizio per il passaggio dello stretto di Messina, e alla esplosione che distrusse il vapore Umbria.,

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di dichiarare se, e quando intenda rispondere a queste domande d'interrogazione.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Dirò domani se e quando potrò rispondere alle interrogazieni dell'enorevole Nicotera e altri deputati e a

ferrata Eboli-Reggio, e le altre ferrovie del mez-

In quanto alla interrogazione dell'onorevole Picardi, posso fin d'ora dargli alcune informazioni circa lo scoppio della caldaia, avvenuto ieri nel porto di Messina.

È scoppiata la caldaia del piroscafo Umbria, riducendo in frantumi lo scafo. Sono rimaste vittime i due fuochisti, un cameriere ed un giovane. Si attribuisce questo disastro all'imperizia dei due fuochisti, tanto più che risulta come il macchinista e il comandante si trovavano a terra.

Immediatamente fu spedito un ispettoro, e sarà fatta un'inchiesta per accertare come il fatto è seguito. Il servizio delle stretto fu continuato col vapore Ricasoli.

In quanto all'altra parto dell'interrogazione dell'onorevole Picardi, cioè come venga fatto il servizio dello stretto di Messina, se crede di doverla mantenere, dirò domani se e quando sarò in grado di rispondere. Frattanto posso aggiungere che analoga domanda mi fu fatta dalla Commissione del bilancio, alla quale già mi onoral di rispondere.

Presidente. Onorevole Picardi, la sua interrogazione rimane esaurita a metà.

Picardi. Io, veramente, non ho presentato la mia interrogazione per udir parrare un avvonimento che già l'agenzia Stefani el ba futto noto; ma per poter indagare la cause dell'avvenimente modesimo, e per ricordare como molto previsioni, o da lungo tempo, siansi fatto in questa Camera, (rimaste però inascoltate) sul medo come questo servizio si faceva. Quindi, svolgerò la mia interrogazione, quando l'onorevole ministro sarà in grado di rispondere.

Fresidente. Sta bene.

Viene ora un'altra domanda d'interrogazione:

" Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione, sulla sospensione dei sussidi a diversi istituti di istruzione e di educazione in Napoli.

" Comin. ,

L'onorevole ministro della pubblica istruzione è presente?

(Non è presente).

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di comunicare questa interrogazione al suo colloga il ministro della pubblica istruzione.

Depretis, presidente del Consiglio. La comuni-

LEGISLATURA XV — 12 SESSICHE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1886

Presidente. Viene per ultima una interrogazione degli onorevoli Giordano Giuseppe e Pais:

"I sottoscritti domandano d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio e ministro dell'interno, sui danni cagionati dalle inondazioni nella provincia di Sassari.

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di dire se e quando intenda rispondere a questa domanda d'interrogazione.

Depretis, presidente del Consiglio. Poichè questa interrogazione, se io bene interpreto l'intenzione degli interroganti, non ha altro scopo che di avere le notizie che già siano pervenute al Ministero sui danni da essi accennati, io posso esporre fin d'ora quello che ne so; e ciò varrà a tranquillarli, perchè veramente, per alcuni giorni, non si sono avute notizie sicure e dettagliate e si potevano temere danni gravi.

Pertanto, se non sono contradetto, esporrò, in poche parole, stante l'ora tarda, le notizie ricevute su questo proposito dal Ministero.

Una bufera, una specie di nubifragio, si è scatenata, pochi giorni or sono, sulle coste orientali della Sardegna, infierendo più specialmente nel golfo di Orosci e nelle montagne che si estendono verso il porto di Terranova. I danni parevano gravissimi, anzi si temette che potessero esservi vittime ad Orosci, e nei paesi che stanno vicino alla rada o golfo che ha quel nome.

Erano interrotto le comunicazioni, il fiume Cedrino aveva avuto una piena nella quale le acque si erano innalzate ad un'altezza straordinaria, non mai veduta, cioè di quasi quattro metri.

Furono dati ordini precisi perchè le autorità si recassero immediatamente sul luego, per vedere quali provvedimenti fossero a dare. Infatti il sotto prefetto si recò sul luego immediatamente, cioè appena vi potette accedere.

I danni consistono nella distruzione di alcuni seminati ed orti, per un'estensione che si dice di 1000 ettari, estensione importante per quei luoghi; e furono danneggiati gli orti: per gli abitati non e'è stata alcuna vittima.

Alle famiglie che, si può dire, sono rimaste senza pane, furono mandati sussidi, ed altri no saranno mandati sui fondi del Ministero dell'interno, come prima si avranno informazioni più precise sui veri bisogni della popolazione povera. Anche altri danni avvennero nella plaga denominata la contea di Torpè (i sardi sanno che località è questa), e dove scorre il fiume Posada. In conseguenza dello stesso nubifragio quel fiume ingrossò

moltissimo, e recò danni. Ma anche di la si ha notizia che non vi furono vittime umane.

I danni non sono ancora verificati, poichè il sotto prefetto, che si trovava ad Orosei, e doveva recarsi immediatamente a Siniscola, donde le notizie non sono ancora giunte.

Posso assicurare che il Governo adotterà per queste popolazioni gli stessi provvedimenti che furono adottati per altre popolazioni, che si trovarono nelle stesse condizioni.

Nello stesso tempo posso annunciare che fu subito mandato sul luogo l'ingegnere provinciale del Genio civile governativo, affinchè provveda al taglio della strada che mette al golfo d'Orosci per dare sfogo alle acque che, se rimanessero stagnanti, potrebbero tornare anche infeste alla salubrità di quelle contrade; e curi la riparazione delle strade guastate dalle piene.

Queste sono le notizie che, sino ad oggi, posso dare agli onorevoli interroganti.

Giordano Giuseppe. Domando di parlare.

Presidente. L'onorevole Giordano Giuseppe ha facoltà di parlare.

Giordano Giuseppe. Veramente con la mia interrogazione io mi proponeva di chiedere notizie dei danni cagionati dalle inondazioni non soltanto nei comuni del circondario di Nuoro, ma anche in quel di Sassari, e più ancora, desiderava sapere se, ed in qual modo, l'onorevole presidente del Consiglio avesse provveduto e intendesse provvedero per soccorrere le desolate popolazioni, danneggiate in un circondario e nell'altro.

Ma comprendo benissimo che questo non è momento opportuno per intrattenere a lungo la Camera, su così doloroso argemento, poichè l'onorevole Depretis mi ha voluto dispensare da svolgere la mia interrogazione. Mi limito quindi per ora a ringraziare l'onorevole ministro presidente del Consiglio per le notizie che mi ha favorito e per i provvedimenti che ha detto di aver già dato; gli raccomando però caldamente di voler fare in modo, che gli altri soccorsi che è disposto ad accordare, siano inviati con sollecitudine ed in tale misura che riescano veramente efficaci e proporzionati ai danni che si deplorano ed ai quali è urgente portare sollievo.

Presidente. Onorevole Giordano, rimane così esaurita, per ora, la sua interrogazione.

Onorevole ministro delle finanze, Ella deve dichiarare se, e quando intende rispondere alla interrogazione dell'onorevole Serafini.

Magliani, ministro delle finanze. Risponderò dopo

### LEGISLATURA XV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1886

le altre che mi furono dirette, all'interrogazione dell'onorevole Serafini.

Presidente. Onorevole Serafini, ha inteso? Serafini. Sì, signore.

Presidente. Rimane adunque così stabilito.

La seduta è levata a ore 7.

## Ordine del giorno per la tornata di domani.

Svolgimento d'interrogazioni ed interpellanze:

- Al ministro di grazia e giustizia: Interpellanza del deputato Napodano.
- Al ministro dell'interno: Interrogazione dei deputati Francica e Garibaldi.
- Al ministro di grazia e giustizia: Interpellanza del deputato Panattoni.
- Al ministro di agricoltura, industria e commercio: Interrogazione del deputato Orsini.
- Al ministro dei lavori pubblici: Interrogazione del deputato Napodano Interrogazione del deputato Fazio Enrico Interrogazione del deputato Di Rudini.
- Al ministro della pubblica istruzione: Interpellanza del deputato Costantini.
- Al ministro dell'interno: Interrogazione dei deputati Parona e Turbiglio — Interpellanza

- del deputato Vollaro Interpellanza dei deputati Ferrari Luigi e Marcora.
- Al ministro dei lavori pubblici: Interrogazione del deputato Pascolato.
- Al ministro di grazia e giustizia: Interpellanza dei deputati Aventi, Fortis e Ferrari Luigi.
- Al ministro degli affari esteri: Interrogazione dei deputati Roux o Savini.
- Al ministro dei lavori pubblici: Interrogazione del deputato Riolo Interrogazione del deputato Costantini Interrogazione del deputato Sani Severino.
- Al ministro di agricoltura, industria e commercio: Interpellanza del deputato Sciacca della Scala Interrogazione del deputato Toaldi.
- Al ministro dei lavori pubblici: Interrogazione dei deputati Demaria, Favale, Frola e Roux.
- Al ministro delle finanze: Interrogazione del deputato Serafini.

Per il Capo dell'ufficio di Revisione Avv. Mario Mancini, revisore.

Roma, 1886. — Tip. della Camera dei Deputati (Stabilimenti del Fibreno).